

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

- I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2260/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi** 1
 - ★ **Regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva** 3
 - ★ **Regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva** 11
 - Regolamento (CEE) n. 2263/84 della Commissione, del 2 agosto 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 14
 - Regolamento (CEE) n. 2264/84 della Commissione, del 2 agosto 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 16
 - Regolamento (CEE) n. 2265/84 della Commissione, del 2 agosto 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 18
 - ★ **Regolamento (CEE) n. 2266/84 della Commissione, del 31 luglio 1984, che fissa i prezzi d'acquisto delle carcasse, delle mezzene, dei quarti anteriori e dei quarti posteriori applicabili all'intervento nel settore delle carni bovine a partire dal 20 agosto 1984 e che abroga il regolamento (CEE) n. 1222/84** 21
 - ★ **Regolamento (CEE) n. 2267/84 della Commissione, del 31 luglio 1984, recante concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo all'ammasso privato di carcasse, mezzene, quarti anteriori e quarti posteriori nel settore delle carni bovine** 31
 - ★ **Regolamento (CEE) n. 2268/84 della Commissione, del 31 luglio 1984, relativo alla vendita speciale di burro d'intervento per l'esportazione verso determinate destinazioni e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76** 35

Sommario *(segue)*

Regolamento (CEE) n. 2269/84 della Commissione, del 2 agosto 1984, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di ciliegie originarie dell'Ungheria . . .	38
Regolamento (CEE) n. 2270/84 della Commissione, del 2 agosto 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto	39
Regolamento (CEE) n. 2271/84 della Commissione, del 2 agosto 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	41
Regolamento (CEE) n. 2272/84 della Commissione, del 2 agosto 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	43
Regolamento (CEE) n. 2273/84 della Commissione, del 2 agosto 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	45
Regolamento (CEE) n. 2274/84 della Commissione, del 2 agosto 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	49
★ Parere della Commissione	51

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

84/382/CEE :

★ Decisione del Consiglio, del 19 luglio 1984, che modifica l'importo dell'indennità giornaliera concessa ai membri del Comitato economico e sociale	52
---	-----------

84/383/CEE :

★ Decisione del Consiglio, del 23 luglio 1984, recante applicazione della decisione 83/200/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti a titolo del nuovo strumento comunitario per promuovere gli investimenti nella Comunità	53
---	-----------

84/384/CEE :

★ Decisione del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativa a un contributo alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio a carico del bilancio generale delle Comunità europee	55
---	-----------

(segue in 3^a pagina di copertina)

Sommario (segue)

84/385/CEE :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di note che proroga temporaneamente l'accordo di pesca del 1977 tra la Comunità economica europea ed il governo degli Stati Uniti d'America 56**

Accordo in forma di scambio di note che proroga temporaneamente l'accordo di pesca del 1977 tra la Comunità economica europea ed il governo degli Stati Uniti d'America 57

84/386/CEE :

- ★ **Decima direttiva del Consiglio, del 31 luglio 1984, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, che modifica la direttiva 77/388/CEE — Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle locazioni di beni mobili materiali 58**

Rettifiche

- ✦ **Rettifica al regolamento (CEE) n. 1599/84 della Commissione, del 5 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU n. L 152 dell'8. 6. 1984) 59**

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2202/84 della Commissione, del 27 luglio 1984, che modifica gli importi compensativi monetari (GU n. L 204 del 31. 7. 1984) 59

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2260/84 DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 1984

che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che ai termini dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1556/84 ⁽⁵⁾, una percentuale dell'aiuto al consumo è destinata ad azioni di informazione ed eventualmente ad altre azioni intese a promuovere il consumo di olio d'oliva nella Comunità; che, tenuto conto della situazione creatasi sul mercato dell'olio d'oliva, in particolare dopo l'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità, è opportuno prevedere la possibilità di utilizzare una parte della suddetta percentuale per promuovere il consumo di olio d'oliva comunitario sia sul mercato interno che su quello mondiale;

considerando che l'articolo 20 quinquies, paragrafo, 1 del regolamento n. 136/66/CEE ha previsto la possibilità, per le organizzazioni di produttori o le loro unioni riconosciute, di trattenere, a titolo di contributo, una percentuale da stabilirsi dell'importo dell'aiuto alla produzione ad esse versato; che, per garantire una più efficace applicazione del regime dell'aiuto alla produzione, è opportuno modificare detta disposizione al fine di poter coprire in modo più equo l'insieme delle spese derivanti dalle attività di controllo delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni previste nel quadro del regime di aiuto alla produzione;

considerando che l'articolo 20 quinquies, paragrafo 3, del regolamento summenzionato dispone che le organizzazioni di produttori e le loro unioni riconosciute possono concludere contratti di magazzinaggio per l'olio d'oliva da esse commercializzato; che, tenuto conto della loro struttura e dei loro obiettivi, è opportuno riservare questa possibilità alle organizzazioni di produttori e alle loro unioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1360/78 ⁽⁶⁾, anch'esse incaricate della commercializzazione dell'olio d'oliva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 136/66/CEE è modificato come segue:

1. all'articolo 11, paragrafo 6, primo comma, i termini « nella Comunità » sono sostituiti dai termini « prodotto nella Comunità »;
2. all'articolo 20 quinquies:
 - a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Una percentuale da stabilirsi dell'importo dell'aiuto alla produzione versato alle organizzazioni di produttori o alle loro unioni riconosciute è trattenuta. Il conseguente importo è inteso a contribuire alla copertura delle spese derivanti dalle attività che risultano dall'articolo 5, paragrafo 3, e dall'articolo 20 quater.

Il Consiglio fissa, contemporaneamente e secondo la stessa procedura applicata per la fissazione dell'aiuto alla produzione, la percentuale dell'aiuto alla produzione che può essere trattenuta per la campagna di commercializzazione successiva. »;

⁽¹⁾ GU n. C 249 del 17. 9. 1983, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 307 del 14. 11. 1983, pag. 103.

⁽³⁾ GU n. C 23 del 30. 1. 1984, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽⁵⁾ GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1.

b) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente :

« 3. Se i prezzi sul mercato comunitario si mantengono, nel corso di un periodo da stabilirsi, a un livello prossimo al prezzo d'intervento, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 38, che le organizzazioni di produttori o le loro unioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1360/78 possano concludere contratti di magazzinaggio per l'olio d'oliva da esse commercializzato. » ;

3. all'articolo 42 ter il riferimento alla sottovoce ex 20.01 B è sostituito dal riferimento alla sottovoce ex 20.01 C.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. DEASY

REGOLAMENTO (CEE) N. 2261/84 DEL CONSIGLIO**del 17 luglio 1984****che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2260/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE ha istituito un regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva; che tale aiuto, di cui possono beneficiare le superfici esistenti ad una data determinata, è concesso, in funzione del quantitativo di olio effettivamente prodotto, agli olivicoltori membri delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 20 quater, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE la cui produzione media è pari ad almeno 100 kg d'olio per campagna, mentre agli altri olivicoltori l'aiuto è concesso in funzione del numero e del potenziale produttivo degli olivi e delle loro rese, fissate forfetariamente, e a condizione che le olive prodotte siano state effettivamente raccolte;

considerando che, in attesa della costituzione dello schedario oleicolo occorre calcolare l'aiuto per gli olivicoltori interessati in funzione delle rese medie degli olivi;

considerando che, per garantire il corretto funzionamento del regime d'aiuto, occorre determinare i tipi di olio d'oliva per i quali l'aiuto è concesso;

considerando che, per garantire il corretto funzionamento del regime di aiuto, è opportuno precisare i diritti e gli obblighi di tutte le persone cui detto regime si applica, ossia degli olivicoltori, delle organizzazioni di produttori e delle unioni di organizzazioni, nonché degli Stati membri interessati;

considerando che è opportuno basarsi anzitutto su un sistema di dichiarazioni di coltura presentate dagli olivicoltori;

considerando che le organizzazioni di produttori di olio d'oliva di cui all'articolo 20 quater, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE devono essere

composte di un numero minimo di membri o rappresentare una percentuale minima di olivicoltori o della produzione di olio; che tali limiti devono essere fissati a livelli compatibili sia con l'efficacia dell'azione delle organizzazioni, sia con le possibilità di controllo negli Stati membri produttori; che, per garantire la gestione efficace delle organizzazioni, è opportuno stabilire talune condizioni supplementari cui devono conformarsi gli olivicoltori;

considerando che le unioni di organizzazioni di produttori di olio d'oliva di cui all'articolo 20 quater, paragrafo 2, del predetto regolamento, devono essere composte di un numero minimo di organizzazioni o rappresentare una percentuale minima della produzione nazionale; che detti limiti devono essere fissati a livelli tali che i particolari compiti di coordinamento e di controllo cui le unioni sono tenute possano essere svolti efficacemente;

considerando che l'articolo 20 quater del suddetto regolamento ha assegnato alle organizzazioni di produttori e alle loro unioni determinati compiti di verifica e di coordinamento; che è pertanto opportuno definire le operazioni da effettuare ai fini dell'espletamento di detti compiti;

considerando che, ai fini di una corretta gestione amministrativa, le organizzazioni di produttori e le loro unioni introducono una richiesta di riconoscimento alle competenti autorità nazionali in tempo utile prima dell'inizio della campagna; che lo Stato membro delibera entro un termine ragionevole;

considerando che, in conformità dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, una percentuale dell'aiuto può essere trattenuta per coprire le spese inerenti alle operazioni di controllo effettuate dalle organizzazioni di produttori e dalle loro unioni; che è opportuno garantire che le somme trattenute siano utilizzate soltanto per il finanziamento dei compiti di cui all'articolo 20 quater, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento;

considerando che l'articolo 20 quinquies, paragrafo 2, del predetto regolamento, ha riservato alle unioni il beneficio dell'anticipo sull'importo dell'aiuto; che, per motivi di corretta gestione amministrativa, è opportuno disporre che questo anticipo non superi una certa percentuale dell'importo dell'aiuto;

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che, ai fini del corretto funzionamento del regime di aiuto alla produzione da concedere agli olivicoltori membri di un'organizzazione di produttori, è opportuno disporre che tale aiuto sia versato soltanto per i quantitativi di olio ottenuti in frantoi riconosciuti; che, ai fini del riconoscimento, è opportuno che i frantoi interessati rispondano a determinati requisiti;

considerando che l'aiuto riveste notevole interesse per i produttori di olio e costituisce un onere finanziario per la Comunità; che, onde garantire che l'aiuto venga concesso soltanto per l'olio che può beneficiarne, si rende necessario un regime di controllo amministrativo adeguato;

considerando che, ai fini di una corretta gestione del regime di aiuto, è opportuno prevedere che, qualora sussistano dubbi in merito alla produzione effettiva di un olivicoltore, lo Stato membro interessato determini il quantitativo di olio d'oliva che può beneficiare dell'aiuto;

considerando che, in base all'esperienza acquisita, tenuto conto del numero di oleicoltori da controllare e nonostante i numerosi controlli sul piano normativo, esistono problemi circa l'esecuzione puntuale ed efficace dei controlli e delle verifiche; che, per ovviare a tali problemi, occorre costituire, in ciascuno Stato membro produttore, uno schedario computerizzato contenente tutti gli elementi atti a facilitare le operazioni di controllo e la ricerca rapida delle irregolarità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO 1

Disposizioni generali

Articolo 1

A decorrere dalla campagna di commercializzazione 1984/1985, per la concessione dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE si applicano le norme generali definite nel presente regolamento.

Articolo 2

1. L'aiuto alla produzione è concesso per l'olio d'oliva che sia conforme alle definizioni figuranti ai punti 1 e 4 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE e a condizione che le superfici abbiano formato oggetto della dichiarazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1590/83⁽¹⁾ o siano conformi alle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento.

2. L'aiuto è concesso agli olivicoltori stabiliti negli Stati membri. Ai sensi del presente regolamento, sono considerati oleicoltori i produttori di olive utilizzate per la produzione di olio.

3. L'aiuto è concesso su domanda presentata dagli interessati nello Stato membro nel quale l'olio è stato prodotto.

4. Nel caso di olivicoltori che siano membri di un'organizzazione di produttori di cui all'articolo 20 quater, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE e la cui produzione media sia di almeno 100 kg d'olio d'oliva per campagna, l'aiuto è concesso in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, primo trattino, di detto regolamento per il quantitativo di olio effettivamente prodotto in un frantoio riconosciuto, fatto salvo l'articolo 7.

Nel caso degli altri oleicoltori, l'aiuto è concesso in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 136/66/CEE ed è pari a quello che si ottiene applicando le rese di olive e di olio, fissate forfettariamente in conformità dell'articolo 18, al numero di olivi in produzione.

5. Per la campagna di commercializzazione 1984/1985 e 1985/1986, gli Stati membri produttori stabiliscono quali sono gli oleicoltori, la cui produzione media è di almeno 100 kg d'olio per campagna, che hanno diritto all'aiuto concesso in funzione del quantitativo di olio effettivamente prodotto, applicando al numero di olivi in produzione, per ciascuna campagna, le rese di olive e di olio fissate conformemente all'articolo 18.

6. Entro il 31 marzo 1986 il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce i criteri da applicare per determinare, a decorrere dalla campagna 1986/1987, gli olivicoltori la cui produzione media sia di almeno 100 kg di olio per campagna.

CAPITOLO 2

Obblighi degli olivicoltori

Articolo 3

1. Ogni olivicoltore presenta alle autorità competenti dello Stato membro interessato, all'inizio della campagna e entro una data da determinare, una dichiarazione di coltura contenente, alla sua prima presentazione:

- le informazioni relative agli olivi coltivati e alla loro localizzazione,
- copia della dichiarazione presentata ai fini dell'elaborazione dello schedario oleicolo. Per quanto concerne la Grecia, fintantoché non vi sarà elaborato lo schedario oleicolo, questa dichiarazione può essere sostituita da quella contemplata dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1590/83.

⁽¹⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 39.

2. Per la campagne successive e entro una data da determinare, ogni olivicoltore presenta una dichiarazione supplementare indicante le modifiche eventualmente intervenute o attestante che non vi sono state modifiche rispetto alla precedente dichiarazione di coltura.

3. Gli olivicoltori membri di una organizzazione di produttori presentano a questa organizzazione, entro una data da determinare, una domanda di aiuto individuale, contenente la prova dell'avvenuta trituratione delle olive o la fattura di vendita delle olive o entrambi questi elementi.

4. Gli olivicoltori di cui al paragrafo 3 devono presentare la dichiarazione di coltura e la domanda di aiuto tramite l'organizzazione cui essi appartengono.

5. Un olivicoltore può essere membro di una sola organizzazione di produttori per le superfici situate in una medesima zona amministrativa e può presentare una sola dichiarazione di coltura e una sola domanda di aiuto per queste superfici.

Un olivicoltore membro di un'organizzazione di produttori che lasci la sua organizzazione prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 20 quater, paragrafo 1, lettera g), primo trattino, del regolamento n. 136/66/CEE non può aderire ad un'altra organizzazione, prevista dal presente regolamento, prima della scadenza di detto periodo.

L'organizzazione di produttori interessata comunica allo Stato membro i nomi degli oleicoltori di cui al secondo comma.

6. Nel caso di olivicoltori che non siano membri di un'organizzazione di produttori, la dichiarazione di coltura presentata da ciascuno di essi equivale ad una domanda di aiuto se, anteriormente ad una data da determinare, è corredata di:

- una dichiarazione attestante che, per la campagna in corso, le olive sono state raccolte,
- l'indicazione della destinazione delle olive.

7. L'inosservanza da parte degli oleicoltori degli obblighi contemplati dal presente articolo comporta il rifiuto dell'aiuto.

CAPITOLO 3

Organizzazioni di produttori

Articolo 4

1. Fatte salve le altre condizioni di cui all'articolo 20 quater, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, un'organizzazione di produttori può essere riconosciuta in virtù di detto regolamento soltanto se:

- a) è composta di almeno 700 olivicoltori ove si tratti di un'organizzazione di produzione e di valorizzazione di olive e di olio d'oliva,

o

- b) è composta, negli altri casi, di almeno 1 200 oleicoltori; qualora una o più organizzazioni di produzione o di valorizzazione di olive e di olio d'oliva siano membri dell'organizzazione in causa, gli olivicoltori così associati sono considerati singolarmente ai fini del calcolo del numero minimo di cui sopra,

o

- c) rappresenta almeno il 25 % degli olivicoltori o della produzione di olio d'oliva della regione economica nella quale è costituita.

2. Possono essere membri di un'organizzazione di produttori solo gli olivicoltori che sono proprietari di un oliveto da essi condotto o gli olivicoltori che conducono un oliveto per un periodo di almeno tre anni.

A tal fine, gli olivicoltori forniscono all'organizzazione di produttori della quale sono membri le informazioni necessarie a stabilirne la condizione di conduttore, nonché le informazioni relative a qualsiasi cambiamento sopraggiunto dopo la domanda di adesione.

3. Ai sensi del presente regolamento, per regione economica s'intende una regione che, secondo criteri che dovranno essere stabiliti dallo Stato membro interessato e tenuto conto della situazione dell'oleicoltura, presenta analoghe condizioni di produzione.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per promuovere la creazione di associazioni di produttori ai sensi del regolamento (CEE) n. 1360/78⁽¹⁾ o di altre organizzazioni per la produzione e la valorizzazione delle olive e dell'olio di oliva, che possono essere riconosciute come organizzazioni di produttori ai sensi del presente regolamento.

Articolo 5

1. Per ottenere il riconoscimento a decorrere dall'inizio di una campagna, l'organizzazione di produttori presenta entro il 30 giugno della campagna precedente una domanda all'autorità competente dello Stato membro interessato.

2. Entro e non oltre il 15 ottobre dalla ricezione della domanda, l'autorità competente, verificata l'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 20 quater, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, nonché dall'articolo 4, delibera in merito alla domanda e comunica senza indugio la propria decisione alla organizzazione interessata e alla Commissione.

Il riconoscimento ha effetto a decorrere dall'inizio della campagna successiva a quella durante la quale la domanda è stata presentata.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1.

3. Le organizzazioni di produttori riconosciute dichiarano all'autorità competente, entro il 30 giugno di ogni anno, le eventuali modifiche di struttura verificatesi dopo il loro riconoscimento o dopo la loro ultima dichiarazione annuale, nonché le eventuali domande di ritiro o di adesione ricevute.

In base a tale dichiarazione e ai risultati degli eventuali controlli, l'autorità competente si assicura che le condizioni richieste per il riconoscimento continuino ad essere adempiute.

Se tali condizioni non sono più adempite o la struttura di una organizzazione non consente di verificare la produzione dei suoi membri, l'autorità competente procede senza indugio e comunque prima dell'inizio della campagna successiva alla revoca del riconoscimento e comunica tale decisione alla Commissione.

Articolo 6

1. Le organizzazioni di produttori riconosciute :

- presentano alle autorità competenti, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, le dichiarazioni di coltura di tutti i loro membri,
- procedono ad un controllo in loco dei dati di una percentuale da determinare di tali dichiarazioni,
- presentano mensilmente le domande di aiuto dei membri, sotto forma standardizzata e adatta al trattamento computerizzato di cui all'articolo 16. L'aiuto è concesso per i quantitativi prodotti dai membri che hanno terminato la produzione di olio, a condizione che i controlli di cui all'articolo 8 siano stati effettuati e siano stati rispettati gli obblighi che ne derivano.

Sotto pena di esclusione, le domande relative alla produzione di una determinata campagna devono essere presentate prima di una data da stabilire.

2. Se un'organizzazione di produttori aderisce ad una unione, le dichiarazioni di coltura e le domande di aiuto degli oleicoltori membri devono essere presentate dall'unione.

Articolo 7

Se un olivicoltore membro di una organizzazione di produttori :

- ha ugualmente preso in affitto oliveti per un periodo inferiore a 3 anni,
- ha venduto parzialmente o totalmente la propria produzione di olive,
- ha aderito ad una organizzazione di produttori nel corso della campagna,

la quantità ammessa al beneficio dell'aiuto deve riferirsi ad un quantitativo di olio non superiore a quello determinato forfettariamente, applicando al numero degli ulivi in produzione le rese di olive e di olio fissate in conformità dell'articolo 18.

Articolo 8

1. Prima di presentare la domanda di aiuto, ogni organizzazione di produttori verifica il quantitativo di olio d'oliva per il quale ciascun membro chiede l'aiuto. Ai fini della verifica, le organizzazioni di produttori controllano in particolare :

- sulla base di criteri da determinare, la compatibilità della produzione di olive che ogni olivicoltore ha dichiarato come tritata presso un frantoio riconosciuto con i dati risultati dalla sua dichiarazione di coltura,
- la corrispondenza tra le indicazioni fornite da ogni oleicoltore sulle quantità di olive tritate e sulle quantità di olio trattenute e le quantità di olive e di olio indicate nella contabilità di magazzino dei frantoi riconosciuti.

2. L'organizzazione di produttori trasmette alle autorità competenti dello Stato membro i documenti relativi ai propri membri nei casi seguenti :

- qualora la compatibilità di cui al paragrafo 1, primo trattino, non sia accertata, dopo che l'organizzazione in causa ha raccolto tutti i documenti giustificativi e tutti gli elementi utili per determinare il quantitativo di olio effettivamente prodotto,
- qualora la corrispondenza di cui al paragrafo 1, secondo trattino, non sia accertata,
- qualora i dati che figurano nella dichiarazione di coltura non corrispondano alla situazione costatata in occasione dei controlli.

CAPITOLO 4

Unioni di organizzazioni di produttori

Articolo 9

1. Fatte salve le condizioni di cui all'articolo 20 quater, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE, un'unione può essere riconosciuta soltanto se è composta di almeno dieci organizzazioni di produttori riconosciute in conformità dell'articolo 5 o comprende un numero di organizzazioni rappresentanti almeno il 5 % della produzione di olio d'oliva dello Stato membro interessato.

Le organizzazioni di produttori componenti un'unione devono tuttavia provenire da varie regioni economiche.

2. Per quanto riguarda il riconoscimento e la sua revoca, l'articolo 5 si applica anche alle unioni.

Articolo 10

Le unioni di cui all'articolo 20 quater, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE:

- coordinano le attività delle organizzazioni che le compongono e vigilano a che tali attività siano conformi alle disposizioni del presente regolamento e in particolare procedono direttamente, secondo una percentuale da determinare, alla verifica del modo in cui sono effettuati i controlli di cui agli articoli 6 e 8;
- presentano alle autorità competenti le dichiarazioni di coltura e le domande di aiuto loro trasmesse dalle organizzazioni che le compongono;
- ricevono dallo Stato membro interessato gli anticipi sull'aiuto alla produzione di cui all'articolo 12, nonché il saldo degli aiuti e procedono senza indugio alla loro ripartizione ai produttori membri delle organizzazioni che le compongono.

CAPITOLO 5

Norme comuni alle organizzazioni di produttori di olio di oliva e alle loro unioni*Articolo 11*

1. L'importo della trattenuta di cui all'articolo 20 quinquies, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE è utilizzato nel modo seguente:

- a) una somma — da determinare — è versata a ciascuna unione in funzione del numero dei membri delle organizzazioni di produttori di cui essa è composta;
- b) il saldo è versato a tutte le organizzazioni di produttori in funzione
 - del numero delle singole domande d'aiuto presentate ad ogni organizzazione dai suoi membri,
 - dei controlli effettuati in applicazione del regime d'aiuto.

2. Gli Stati membri produttori si accertano che le somme destinate alle unioni e alle organizzazioni di produttori in applicazione del paragrafo 1 siano utilizzate da queste ultime soltanto per il finanziamento delle attività che ad esse competono in virtù del presente regolamento.

3. Se le somme non sono utilizzate, totalmente o in parte, in conformità del paragrafo 2, esse devono essere rimborsate allo Stato membro e sono dedotte dalle spese finanziate dal FEAOG.

4. Per facilitare il funzionamento delle unioni e delle organizzazioni di produttori, gli Stati membri sono autorizzati a versare loro, all'inizio di ogni

campagna, un anticipo forfettario da determinare in funzione del numero degli aderenti.

5. Gli Stati membri produttori stabiliscono le modalità per l'assegnazione dell'aiuto e i termini per il pagamento agli olivicoltori.

Articolo 12

1. Ciascuno Stato membro produttore è autorizzato a versare alle unioni di organizzazioni di produttori un anticipo sull'importo degli aiuti chiesti.

2. Durante le campagne 1984/1985, 1985/1986 e 1986/1987, l'anticipo di cui al paragrafo 1 non può superare, per ciascun olivicoltore:

- la somma che si ottiene applicando le rese di olive e di olio, fissate in conformità dell'articolo 18, al numero di olivi in produzione quale risulta dalle dichiarazioni di coltura o la somma risultante dal quantitativo indicato nella domanda, se tale quantitativo è inferiore a quello di cui al primo trattino
- o
- 50 % della somma che risulta dalla media degli aiuti effettivamente pagati nel corso delle due campagne precedenti.

Articolo 13

1. Sono riconosciuti dagli Stati membri soltanto i frantoi i cui titolari:

- a) hanno trasmesso al loro Stato membro, secondo criteri da stabilire, tutte le informazioni relative alla loro attrezzatura tecnica e alla loro capacità effettiva di triturazione, nonché qualsiasi cambiamento che li concerna;
- b) hanno assunto l'impegno di sottoporsi a tutti i controlli previsti nell'ambito dell'applicazione del regime di aiuto, di accettare nel loro stabilimento qualsiasi mezzo di controllo ritenuto necessario e di permettere l'eventuale controllo della contabilità finanziaria;
- c) non sono stati perseguiti, nel corso della campagna precedente, per irregolarità costatate in occasione dei controlli effettuati in applicazione dell'articolo 14 e del presente articolo; per quanto riguarda il riconoscimento per la campagna 1984/1985:
 - non siano stati perseguiti per irregolarità constatate in occasione dei controlli effettuati per la campagna 1983/1984 e in applicazione degli articoli 7 e 9 del regolamento (CEE) n. 2959/82⁽¹⁾, e

(¹) GU n. L 309 del 5. 11. 1982, pag. 30.

— non abbiano formato oggetto di revoca del riconoscimento per un periodo che vada oltre il 31 ottobre 1984 in virtù del regolamento di cui sopra ;

d) s'impegnano a tenere una contabilità di magazzino standardizzata conforme ai criteri da stabilire.

2. Prima di concedere un riconoscimento, lo Stato membro interessato verifica la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento e, più particolarmente, mediante un controllo sul posto, l'attrezzatura tecnica e la capacità effettiva di triturazione dei frantoi.

3. Durante le campagne 1984/1985 e 1985/1986 lo Stato membro interessato può concedere al frantoio di cui trattasi un riconoscimento provvisorio, dal momento in cui tale frantoio presenta la domanda di riconoscimento contenente gli elementi di cui al paragrafo 1.

Questo riconoscimento provvisorio diviene definitivo allorché lo Stato membro interessato abbia constatato che le condizioni per il riconoscimento previste dal paragrafo 1 sono soddisfatte.

Qualora si costati che una delle condizioni di cui al paragrafo 1 non è soddisfatta, il riconoscimento provvisorio viene revocato.

4. Il riconoscimento è revocato per un periodo proporzionale alla gravità dell'infrazione, se una delle condizioni di cui al paragrafo 1 non è più soddisfatta.

5. In caso di revoca del riconoscimento, conformemente ai paragrafi 3 e 4, nessun nuovo riconoscimento può essere concesso durante il periodo di revoca

— alla stessa persona fisica o giuridica che conduce il frantoio in questione o

— a qualsiasi persona fisica o giuridica che voglia condurre il frantoio in questione, a meno che essa non dimostri, in maniera soddisfacente per lo Stato membro interessato, che la domanda di un nuovo riconoscimento non è destinata ad eludere la sanzione prevista.

6. Qualora la revoca del riconoscimento avesse conseguenze gravi sulla capacità di triturazione in una zona di produzione determinata, si può decidere di riconoscere il frantoio sotto un regime di controllo speciale.

CAPITOLO 6

Regime dei controlli

Articolo 14

1. Ciascuno Stato membro produttore applica un regime di controlli per garantire che il prodotto per il quale è concesso l'aiuto possa beneficiarne.

2. Gli Stati membri produttori verificano l'attività di ciascuna organizzazione di produttori e di ciascuna unione, in particolare le operazioni di controllo effettuate da tali organismi.

3. Nel corso di ciascuna campagna, in particolare durante il periodo di triturazione, gli Stati membri produttori controllano sul posto l'attività e la contabilità di magazzino di una percentuale da stabilire dei frantoi riconosciuti.

I frantoi scelti devono essere rappresentativi delle capacità di triturazione di una zona di produzione.

4. Per quanto riguarda l'olio d'oliva di cui al punto 1 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, prodotto dagli oleicoltori che non sono membri di un'organizzazione di produttori, il controllo è effettuato mediante sondaggio sul posto e deve consentire di verificare :

— l'esattezza delle dichiarazioni di coltura,

— la destinazione delle olive raccolte ai fini della produzione di olio e, se possibile, l'effettiva trasformazione delle medesime in olio.

I controlli riguardano una percentuale di olivicoltori da determinare tenendo conto in particolare della dimensione delle aziende.

5. Ai fini dei controlli e delle verifiche di cui sopra, lo Stato membro utilizza tra l'altro gli schedari computerizzati di cui all'articolo 16.

Gli schedari sono utilizzati per orientare i controlli da effettuare a norma dei paragrafi da 1 a 4.

Articolo 15

1. Lo Stato membro determina il quantitativo di olio d'oliva che può beneficiare dell'aiuto sulla base delle domande presentate in conformità degli articoli 3 e 6 e tenendo conto di tutti gli elementi utili, in particolare dei controlli e delle verifiche di cui al presente regolamento.

Per l'olio d'oliva di cui al punto 4 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, il quantitativo che può beneficiare dell'aiuto è determinato in base alla produzione dell'olio di cui al punto 1 del suddetto allegato.

2. Lo Stato membro determina il quantitativo di olio d'oliva che può beneficiare dell'aiuto per i produttori associati i cui fascicoli gli siano stati trasmessi dalle organizzazioni di produttori, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2.

3. Se i controlli di cui agli articoli 13 e 14 non consentono di confermare i dati figuranti nella contabilità di magazzino di un frantoio riconosciuto, lo Stato membro interessato determina il quantitativo di olio che può beneficiare dell'aiuto per ciascun produttore, membro di un'organizzazione, che abbia fatto tritare la propria produzione di olive in detto frantoio.

4. Per la determinazione del quantitativo che può beneficiare dell'aiuto, segnatamente nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, lo Stato membro tiene conto in particolare delle rese di olive e di olio fissate forfettariamente in conformità dell'articolo 18.

Articolo 16

1. Ciascuno Stato membro produttore costituisce e tiene aggiornati schedari permanenti computerizzati dei dati oleicoli.

2. Tali schedari devono contenere almeno:

a) per ciascun olivicoltore e per ciascuna campagna per la quale questi ha presentato una domanda di aiuto:

— i dati contenuti nella dichiarazione di coltura di cui all'articolo 3,

— i quantitativi di olio prodotti, che hanno formato oggetto di una domanda di aiuto alla produzione, nonché i quantitativi per il quale l'aiuto è stato concesso,

— i dati risultanti dai controlli sul posto;

b) per le organizzazioni di produttori e le loro unioni, tutti gli elementi che consentono di verificare le loro attività nell'ambito del presente regime, nonché i risultati dei controlli effettuati dagli Stati membri;

c) per i frantoi e per ciascuna campagna, i dati figuranti nella contabilità di magazzino, gli elementi relativi all'attrezzatura tecnica e alla capacità di triturazione, nonché i risultati dei controlli effettuati in virtù del presente regolamento;

d) le rese indicative annue di ciascuna zona omogenea di produzione.

Articolo 17

1. Gli schedari di cui all'articolo 16 sono riservati.

Hanno accesso agli schedari:

— le autorità nazionali abilitate dallo Stato membro,

— gli agenti della Commissione in collaborazione con i funzionari competenti degli Stati membri e conformemente al regolamento (CEE) n. 729/70⁽¹⁾,

modificato, da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80⁽²⁾, soprattutto per quanto riguarda le procedure previste,

— le organizzazioni di produttori e le loro unioni, per quanto riguarda gli elementi che gli Stati membri ritengono necessari ai fini di un efficace controllo dei loro attuali membri.

2. Gli schedari ed i loro sistemi di trattamento devono essere compatibili con il sistema informatico utilizzato da ciascuno Stato membro produttore per lo schedario oleicolo.

CAPITOLO 7

Disposizioni finali

Articolo 18

Le rese di olive e di olio di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino, del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate al più tardi il 31 maggio di ogni anno, per zone omogenee di produzione, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri produttori non oltre il 30 aprile di ogni anno.

Articolo 19

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Secondo la stessa procedura sono fissate:

— le rese di cui all'articolo 18;

— la somma di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 20

Per garantire un passaggio armonioso fra il regime attualmente in vigore e quello instaurato dal presente regolamento, per la campagna 1984/1985 la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, tutte le misure necessarie.

Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi previsti dal presente regolamento e tenuto conto dei problemi specifici che possono sorgere in taluni Stati membri nell'applicazione di queste disposizioni, gli Stati membri interessati, prendendo in considerazione

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.

criteri supplementari, possono concedere, previa consultazione della Commissione, per un periodo transitorio di tre campagne a decorrere dalla campagna 1984/1985, un riconoscimento provvisorio alle organizzazioni di produttori e loro unioni che lo richiedono.

Articolo 21

Entro la fine del terzo anno di applicazione del presente regolamento, la Commissione presenterà al Consiglio una relazione sul funzionamento del regime

previsto dal presente regolamento, corredata da proposte che consentano al Consiglio di rivedere detto regime.

Articolo 22

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate nel quadro del presente regolamento.

Articolo 23

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. DEASY

REGOLAMENTO (CEE) N. 2262/84 DEL CONSIGLIO
del 17 luglio 1984
che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2260/84 (5), ha istituito un regime d'aiuto alla produzione d'olio d'oliva; che tale aiuto, di cui possono beneficiare le superfici esistenti ad una data determinata, è concesso, in funzione del quantitativo di olio effettivamente prodotto, agli olivicoltori membri delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 20 quater, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE la cui produzione media è pari ad almeno 100 kg d'olio per la campagna, mentre agli altri olivicoltori l'aiuto è concesso in funzione del numero e del potenziale produttivo degli olivi e delle loro rese, fissate forfettariamente, e a condizione che le olive prodotte siano state effettivamente raccolte;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che, sebbene esistano sul piano normativo numerosi controlli specifici, sorgono dei problemi per l'esecuzione puntuale ed efficace di tali controlli; che tale situazione potrebbe dar luogo a spese ingiustificate a carico dei fondi comunitari;

considerando che nell'attuale situazione è opportuno disporre misure speciali intese a garantire un'applicazione corretta ed uniforme del regime di aiuto alla produzione;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che la struttura amministrativa degli Stati membri produttori non è sufficientemente adeguata per eseguire i controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria; che è quindi indispensabile che detti Stati membri dispongano di servizi dotati di autonomia amministrativa per assolvere tali compiti; che, tenuto conto dell'obbligo imposto agli Stati membri di istituire entro breve tempo una struttura particolare e di affi-

dare a quest'ultima delle funzioni che travalicano l'ambito dei controlli previsti dal regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 (7), a carico degli Stati membri, occorre disporre la partecipazione finanziaria della Comunità per un certo periodo;

considerando che esiste una correlazione fra un regime di controllo efficace e un regime di sanzioni applicabili in caso di irregolarità constatata; che è quindi necessario potenziare e integrare l'attuale regime di sanzioni, per renderlo maggiormente dissuasivo, tenuto conto delle caratteristiche specifiche dell'organizzazione comune del mercato dell'olio d'oliva; che, a tal fine, è opportuno prevedere che gli Stati membri applichino delle sanzioni, per reprimere le irregolarità constatate nel quadro del regime d'aiuto alla produzione; che, per garantire un'applicazione corretta ed uniforme delle sanzioni previste, è opportuno definire alcuni casi particolari nei quali sono applicate sanzioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ciascun Stato membro produttore costituisce, in conformità del proprio ordinamento giuridico, un'agenzia specifica incaricata di taluni controlli ed azioni nel quadro del regime d'aiuto alla produzione di olio d'oliva.

Tuttavia gli Stati membri la cui produzione non superi 3 000 tonnellate durante un periodo di riferimento da determinare non sono tenuti a costituire una specifica agenzia. In tal caso gli Stati membri interessati prendono tutte le disposizioni necessarie per assicurare l'assolvimento dei compiti dell'agenzia di cui al presente articolo.

2. Al fine di assicurare la corretta applicazione del regime d'aiuto alla produzione, l'agenzia di cui al paragrafo 1 deve, conformemente al programma d'attività di cui al paragrafo 4:

— verificare la conformità delle attività delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni alle dispo-

(1) GU n. C 249 del 17. 9. 1983, pag. 5.

(2) GU n. C 104 del 16. 4. 1984, pag. 92.

(3) GU n. C 23 del 30. 1. 1984, pag. 20.

(4) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(5) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(6) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(7) GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.

sizioni del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva⁽¹⁾;

- controllare i frantoi riconosciuti;
- indagare sulla destinazione dell'olio ottenuto dalla triturazione delle olive e dei sottoprodotti;
- raccogliere, verificare ed elaborare, a livello nazionale, gli elementi necessari alla determinazione delle rese di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2261/84;
- svolgere delle indagini statistiche concernenti la produzione, la trasformazione e il consumo d'olio d'oliva.

Su richiesta dello Stato membro, l'agenzia procede:

- all'esame dei fascicoli di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2261/84;
- ai controlli di cui all'articolo 14, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 2261/84;
- ai controlli previsti in materia di aiuto al consumo.

Lo Stato membro, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, può inoltre incaricare l'agenzia di svolgere indagini particolari.

3. L'agenzia beneficia di piena autonomia amministrativa. Essa è investita dallo Stato membro interessato di ogni potere necessario ad assolvere i compiti di cui al paragrafo 2.

Essa è costituita da agenti il cui numero e la cui formazione sono appropriati all'espletamento dei suddetti compiti.

4. Prima dell'inizio di ciascuna campagna, lo Stato membro interessato, su proposta dell'agenzia, elabora un bilancio previsionale ed un programma di attività intesi a garantire la corretta applicazione del regime d'aiuto alla produzione, che sono trasmessi dallo Stato membro alla Commissione. Questa può chiedere allo Stato membro, fatte salve le responsabilità di quest'ultimo, qualsiasi modifica del bilancio previsionale e del programma che essa ritiene opportuno.

Agenti della Commissione possono in qualsiasi momento seguire tutte le attività svolte dall'agenzia.

L'agenzia trasmette periodicamente allo Stato membro e alla Commissione relazioni sulle attività esercitate. La relazione deve riferire sulle difficoltà eventualmente incontrate e formulare, se del caso, proposte di miglioramento del regime di controllo.

⁽¹⁾ Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.

5. Per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° novembre 1984 le spese effettive dell'agenzia sono coperte dal bilancio generale delle Comunità europee in ragione:

- del 100 % per i primi due anni, entro i limiti di una somma globale di 14 milioni di ECU per l'agenzia costituita in Italia e di 7 milioni di ECU per l'agenzia costituita in Grecia;
- del 50 % per il terzo anno.

Gli Stati membri hanno la facoltà, a condizioni da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, di coprire una parte dell'onere finanziario loro spettante mediante una trattenuta sugli aiuti comunitari concessi nel settore dell'olio d'oliva.

Prima del 1° gennaio 1987 il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta il metodo di finanziamento delle spese in questione a decorrere dalla campagna 1987/1988.

6. L'importo annuo delle spese effettive di cui al paragrafo 5 è deciso dalla Commissione in base alle indicazioni fornite dagli Stati membri interessati. Tale importo è concesso dopo che la Commissione ha constatato che l'agenzia in questione è stata costituita e ha assolto i suoi compiti.

Per facilitare la costituzione e il funzionamento della agenzia, l'importo in questione può essere anticipato durante l'anno in più rate, in aderenza al bilancio annuale dell'agenzia, stabilito congiuntamente dallo Stato membro e dalla Commissione prima della fine di ottobre di ciascun anno successivo.

Articolo 2

A norma dell'articolo 11 bis del regolamento n. 136/66/CEE, gli Stati membri produttori adottano le misure specifiche adeguate per sanzionare le infrazioni al regime di aiuto alla produzione, in particolare se è stato constatato:

- a) che i dati che figurano nella dichiarazione di coltura di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2261/84 non corrispondono alla situazione realmente esistente;
- b) che il quantitativo di olio che può fruire dell'aiuto è inferiore a quanto richiesto dagli olivicoltori aderenti ad un'organizzazione di produttori che hanno diritto ad un aiuto in funzione del quantitativo di olio d'oliva effettivamente prodotto;
- c) che un'organizzazione, o unione, di produttori non ha rispettato gli obblighi introdotti dal presente regolamento;
- d) che un frantoio non ha rispettato gli obblighi introdotti dal presente regolamento.

Articolo 3

1. Per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2 gli Stati membri applicano almeno le seguenti misure specifiche:

- a) nel caso di cui all'articolo 2, lettera a), se dalla dichiarazione di coltura inesatta risulta un aumento del potenziale produttivo dell'olivicoltore in questione che non corrisponde alla situazione realmente esistente, tale olivicoltore deve pagare un importo in relazione con l'aumento di potenzialità risultante e sufficientemente dissuasivo;
- b) nel caso di cui all'articolo 2, lettera b), lo Stato membro interessato recupera gli importi indebitamente pagati, se del caso, a titolo dell'aiuto e l'olivicoltore in questione deve pagare un importo, in relazione con l'importo dell'aiuto richiesto per i quantitativi d'olio per i quali non è stato riconosciuto il diritto all'aiuto e sufficientemente dissuasivo.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1 e ferme restando le disposizioni dell'articolo 20 quater del regolamento n. 136/66/CEE, se l'organizzazione di produttori cui l'olivicoltore aderisce non ha verificato correttamente, conformemente ai propri obblighi, la richiesta di aiuto individuale e la dichiarazione di coltura, essa è solidamente responsabile del pagamento degli importi di cui al paragrafo 1.

3. Se, nei casi di cui al paragrafo 1, le irregolarità constatate hanno conseguenze minime, gli Stati membri interessati possono non chiedere agli olivicoltori il pagamento degli importi di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

1. Qualora una organizzazione di produttori o una loro unione non abbia effettuato i controlli cui è tenuta conformemente alle disposizioni degli articoli 6, 8 e 10 del regolamento (CEE) n. 2261/84, lo Stato membro interessato revoca il riconoscimento per un periodo compreso tra una e cinque campagne.

2. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2, se dal controllo di un frantoio risultano irregolarità che facciano constatare, tra l'altro, una modifica sostanziale dei quantitativi di olive frante o di olio prodotto in base alla contabilità di origine, ovvero l'insufficienza della contabilità di origine o della sua comunicazione, lo Stato membro interessato revoca al frantoio in questione il riconoscimento per un periodo compreso tra una e cinque campagne.

3. Per determinare il periodo di revoca del riconoscimento l'autorità competente per tale revoca prende in considerazione la gravità dell'infrazione e la sua durata.

4. Durante il periodo di revoca del riconoscimento di cui ai paragrafi 1 e 2, lo Stato membro interessato non può concedere un nuovo riconoscimento a seguito di una domanda volta ad eludere la sanzione inflitta.

Qualora la revoca del riconoscimento di un frantoio avesse conseguenze gravi sulle possibilità di frangitura in una determinata zona di produzione, si può decidere di permettere il funzionamento del frantoio in questione sotto un regime speciale.

Articolo 5

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 6

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate nel quadro del presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. DEASY

REGOLAMENTO (CEE) N. 2263/84 DELLA COMMISSIONE**del 2 agosto 1984****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2157/83⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto

dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 1° agosto 1984;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2157/83 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 47.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 agosto 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	74,69
10.01 B II	Frumento duro	128,38 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	85,59 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	68,37
10.04	Avena	39,37
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	43,48 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	0 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	73,42 ⁽⁴⁾
10.07 D I	Triticale	(7)
10.07 D II	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	117,57
11.01 B	Farine di segala	132,83
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	212,07
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	126,97

- (1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
- (4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.
- (5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.
- (7) All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2264/84 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 1984

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

18 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2158/83⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento

(CEE) n. 974/71, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 1° agosto 1984;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 50.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 agosto 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		8	9	10	11
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	3,16	3,16	0,32
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	6,95	6,95	18,94
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	10,66	10,66	10,66
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		8	9	10	11	12
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	5,62	5,62	0,57	0,57
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	4,20	4,20	0,43	0,43
11.07 B	Malto torrefatto	0	4,90	4,90	0,50	0,50

REGOLAMENTO (CEE) N. 2265/84 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 1984

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1556/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 663/84 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 663/84, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1112/84 ⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 664/84 ⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano ⁽¹⁰⁾,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 del 28 dicembre 1978 ⁽¹¹⁾, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva ⁽¹²⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 30 e il 31 luglio 1984 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 16. 3. 1984, pag. 10.⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.⁽⁶⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.⁽⁷⁾ GU n. L 108 del 25. 4. 1984, pag. 4.⁽⁸⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.⁽⁹⁾ GU n. L 73 del 16. 3. 1984, pag. 11.⁽¹⁰⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.⁽¹¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.⁽¹²⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
15.07 A I a)	62,00 ⁽¹⁾
15.07 A I b)	61,00 ⁽¹⁾
15.07 A I c)	63,00 ⁽¹⁾
15.07 A II a)	71,00 ⁽²⁾
15.07 A II b)	101,00 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito :

- a) per la Spagna e il Libano : di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Turchia : di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per l'Algeria e il Marocco : di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per la Tunisia : di 34,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
07.01 N II	13,42
07.03 A II	13,42
15.17 B I a)	30,50
15.17 B I b)	48,80
23.04 A II	5,04

REGOLAMENTO (CEE) N. 2266/84 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1984

che fissa i prezzi d'acquisto delle carcasse, delle mezzene, dei quarti anteriori e dei quarti posteriori applicabili all'intervento nel settore delle carni bovine a partire dal 20 agosto 1984 e che abroga il regolamento (CEE) n. 1222/84

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera c),

visto il regolamento (CEE) n. 868/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1984/1985, il prezzo d'orientamento ed il prezzo d'intervento dei bovini adulti⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, punto 4,

considerando che, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1302/73 del Consiglio che stabilisce le norme generali relative all'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, le qualità e presentazioni dei prodotti acquistati devono essere determinate tenendo conto tanto della necessità di assicurare un efficace sostegno del mercato e di tutelare l'equilibrio tra il mercato in causa e quello delle produzioni animali concorrenti, quanto delle responsabilità finanziarie che incombono a tal riguardo alla Comunità; che è pertanto opportuno, tenuto conto della situazione del mercato constatata nel settore delle carni bovine e delle previsioni inquietanti segnatamente a motivo delle probabili conseguenze delle misure prese per controllare il mercato dei prodotti lattieri, prevedere che i produttori possono portare all'intervento le carcasse, le mezzene, i quarti anteriori e i quarti posteriori di talune qualità di bovini adulti;

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 868/84, del 31 marzo 1984⁽⁴⁾, il Consiglio ha deciso, a titolo sperimentale e per un periodo di tre anni, di applicare la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, istituita in virtù del regolamento (CEE) n. 1208/81⁽⁵⁾, ai fini dell'attuazione delle misure d'intervento; che, di conseguenza, le categorie e le qualità di prodotti che possono essere oggetto di acquisto da parte degli organismi d'intervento devono essere definite sulla base della suddetta tabella;

considerando che è opportuno definire, per ciascuna qualità, i limiti superiori e inferiori all'interno dei

quali gli Stati membri possono differenziare i prezzi d'acquisto per tener conto delle suddivisioni di classi che praticano in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1208/81;

considerando che la presentazione congiunta del quarto anteriore e del quarto posteriore provenienti dalla stessa mezzena è tale da facilitare i controlli dell'organismo d'intervento per quanto concerne l'osservanza delle prescrizioni in materia di qualità e di classificazione delle presentazioni di carni; che occorre prevedere che gli organismi d'intervento possano chiedere, a tal fine, che i due quarti siano presentati congiuntamente;

considerando che occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 1222/84 della Commissione, del 2 maggio 1984, che fissa i prezzi di acquisto dei quarti posteriori applicabili all'intervento nel settore delle carni bovine a decorrere dal 14 maggio 1984⁽⁶⁾;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 20 agosto 1984, gli organismi d'intervento acquistano le carcasse, le mezzene, i quarti posteriori e i quarti anteriori di talune qualità di bovini adulti offerti alle condizioni definite nel regolamento (CEE) n. 2226/78⁽⁷⁾, a prezzi fissati in allegato per i singoli prodotti.

2. I prezzi d'acquisto per ciascuna qualità di cui al paragrafo 1 possono essere maggiorati sino ad un limite massimo di 2 ECU, o diminuiti sino ad un limite massimo di 5 ECU, per tener conto della facoltà di suddivisione di ciascuna delle classi della tabella comunitaria di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1208/81.

3. Gli Stati membri che procedono alla suddivisione delle classi di cui al paragrafo 2 sono autorizzati a limitare gli acquisti all'intervento a talune delle suddette sottoclassi.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 30.

⁽³⁾ GU n. L 132 del 15. 5. 1973, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 117 del 3. 5. 1984, pag. 25.

⁽⁷⁾ GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.

4. Possono formare oggetto di acquisti all'intervento conformemente alle condizioni di cui sopra soltanto le carni provenienti da animali maschi.

5. Per quanto concerne l'acquisto di quarti, su richiesta dell'organismo d'intervento, l'operatore presenta a detto organismo, unitamente al quarto offerto, l'altro quarto proveniente dalla stessa mezzena.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1222/84 è abrogato a decorrere dal 20 agosto 1984.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE

- Kategori A: Slagtekroppe af unge ikke-kastrerede handyr på under to år,
 Kategori C: Slagtekroppe af kastrerede handyr.
- Kategorie A: Schlachtkörper von jungen männlichen, nicht kastrierten Tieren von weniger als 2 Jahren,
 Kategorie C: Schlachtkörper von männlichen kastrierten Tieren.
- Κατηγορία Α: Σφάγια νεαρών μη ευνουχισμένων αρρένων ζώων κάτω των 2 ετών,
 Κατηγορία C: Σφάγια ευνουχισμένων αρρένων ζώων.
- Category A: Carcasses of uncastrated young male animals of less than two years of age,
 Category C: Carcasses of castrated male animals.
- Catégorie A: Carcasses de jeunes animaux mâles non castrés de moins de 2 ans,
 Catégorie C: Carcasses d'animaux mâles castrés.
- Categoria A: Carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a 2 anni,
 Categoria C: Carcasse di animali maschi castrati.
- Categorie A: Geslachte niet-gecastreerde jonge mannelijke dieren minder dan 2 jaar oud,
 Categorie C: Geslachte gecastreerde mannelijke dieren.

Opkøbspris i ECU pr. 100 kg af produkterne
 Ankaufspreis in ECU je 100 kg des Erzeugnisses
 Τιμή αγοράς σε ECU ανά 100 χgr προϊόντων
 Buying-in price in ECU per 100 kg of product
 Prix d'achat en Écus par 100 kilogrammes de produits
 Prezzi di acquisto in ECU per 100 kg di prodotti
 Aankoopprijs in Ecu per 100 kg produkt

BELGIQUE/BELGIË

— Quartiers avant, découpe droite à 8 côtes, provenant des :

— Voorvoeten, recht afgesneden op 8 ribben, afkomstig van :

Catégorie A classe R2 / Kategorie A klasse R2	274,717
Catégorie A classe R3 / Kategorie A klasse R3	272,317
Catégorie A classe O2 / Kategorie A klasse O2	269,917
Catégorie A classe O3 / Kategorie A klasse O3	265,917
Catégorie C classe R3 / Kategorie C klasse R3	270,120
Catégorie C classe O3 / Kategorie C klasse O3	266,120

DANMARK

— Forfjerdinger, udskåret, med 5 ribben, idet slag og bryst bliver siddende på forfjerdingeren, af:

Kategori A klasse R2	255,849
Kategori A klasse R3	253,599
Kategori A klasse O2	251,349
Kategori A klasse O3	247,599
Kategori C klasse R3	239,666
Kategori C klasse O3	235,916

— Forfjerdinger, lige udskåret med 8 ribben, af:

Kategori A klasse R2	272,906
Kategori A klasse R3	270,506
Kategori A klasse O2	268,106
Kategori A klasse O3	264,106
Kategori C klasse R3	255,644
Kategori C klasse O3	251,644

DEUTSCHLAND

— *Vorderviertel, auf 5 Rippen geschnitten, Fleisch- und Knochendünnung bleiben am Vorderviertel, stammend von :*

Kategorie A Klasse U2	269,999
Kategorie A Klasse U3	267,749
Kategorie A Klasse R2	262,499
Kategorie A Klasse R3	260,249
Kategorie C Klasse U3	260,887
Kategorie C Klasse R3	253,387
Kategorie C Klasse R4	251,137

— *Vorderviertel, auf 8 Rippen querschnitten, stammend von :*

Kategorie A Klasse U2	287,999
Kategorie A Klasse U3	285,599
Kategorie A Klasse R2	279,999
Kategorie A Klasse R3	277,599
Kategorie C Klasse U3	278,279
Kategorie C Klasse R3	270,279
Kategorie C Klasse R4	267,879

ΕΛΛΑΔΑ

— *Εμπρόσθια τεταρτημόρια κοπής με 5 πλευρές — η λάπα να αποτελεί τμήμα του εμπροσθίου τεταρτημορίου — προερχόμενο από :*

Κατηγορία Α κλάση R2	277,509
Κατηγορία Α κλάση R3	275,259
Κατηγορία Α κλάση O2	273,009
Κατηγορία Α κλάση O3	269,259

— *Εμπρόσθια τεταρτημόρια κοπής με 8 πλευρές — η λάπα να αποτελεί τμήμα του εμπροσθίου τεταρτημορίου — προερχόμενα από :*

Κατηγορία Α κλάση R2	277,509
Κατηγορία Α κλάση R3	275,259
Κατηγορία Α κλάση O2	273,009
Κατηγορία Α κλάση O3	269,259

FRANCE

— *Quartiers avant, découpe à 5 côtes, le caparaçon faisant partie du quartier avant, provenant des :*

Catégorie A classe U2	275,308
Catégorie A classe U3	273,058
Catégorie A classe R2	265,558
Catégorie A classe R3	263,308
Catégorie A classe O2	261,058
Catégorie A classe O3	257,308
Catégorie C classe U2	282,263
Catégorie C classe U3	280,013
Catégorie C classe U4	273,263
Catégorie C classe R3	271,013
Catégorie C classe R4	268,763
Catégorie C classe O3	265,763

— *Quartiers avant, découpe droite à 10 côtes, provenant des :*

Catégorie A classe U2	293,662
Catégorie A classe U3	291,262
Catégorie A classe R2	283,262
Catégorie A classe R3	280,862
Catégorie A classe O2	278,462
Catégorie A classe O3	274,462
Catégorie C classe U2	301,080
Catégorie C classe U3	298,680
Catégorie C classe U4	291,480
Catégorie C classe R3	289,080
Catégorie C classe R4	286,680
Catégorie C classe O3	283,480

IRELAND

— *Forequarters, cut at fifth rib, with thin flank included in the forequarter, from :*

Category C class U3	249,426
Category C class U4	244,176
Category C class R3	243,426
Category C class R4	241,176
Category C class O3	239,676

— *Forequarters, straight cut at 10th rib, from :*

Category C class U3	266,054
Category C class U4	260,454
Category C class R3	259,654
Category C class R4	257,254
Category C class O3	255,654

ITALIA

— *Quarti anteriori, taglio a 8 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti dai :*

Categoria A classe U2	286,056
Categoria A classe U3	283,866
Categoria A classe R2	276,566
Categoria A classe R3	274,376
Categoria A classe O2	272,186
Categoria A classe O3	268,536

— *Quarti anteriori, taglio a 5 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti dai :*

Categoria A classe U2	286,056
Categoria A classe U3	283,866
Categoria A classe R2	276,566
Categoria A classe R3	274,376
Categoria A classe O2	272,186
Categoria A classe O3	268,536

LUXEMBOURG

— *Quartiers avant, découpe à 5 côtes, le caparaçon faisant partie du quartier avant, provenant des :*

Catégorie A classe R2	259,366
Catégorie A classe O2	254,866
Catégorie C classe R3	253,403
Catégorie C classe O3	249,653

— *Quartiers avant, découpe droite à 8 côtes, provenant des :*

Catégorie A classe R2	276,657
Catégorie A classe O2	271,857
Catégorie C classe R3	270,297
Catégorie C classe O3	266,297

NEDERLAND

— *Voorvoeten, afgesneden op 5 ribben, waarbij de flank, de platte ribben en de naborst aan de voorvoet vastzitten, afkomstig van :*

Categorie A klasse R2	258,164
Categorie A klasse R3	255,914

— *Voorvoeten, recht afgesneden op 8 ribben, afkomstig van :*

Categorie A klasse R2	275,374
Categorie A klasse R3	272,974

UNITED KINGDOM

A. Great Britain

— *Forequarters, cut at fifth rib, with thin flank included in the forequarter, from:*

Category C class U2	252,911
Category C class U3	250,661
Category C class U4	245,411
Category C class R3	243,161
Category C class R4	240,911

— *Forequarters, straight cut at 10th rib, from:*

Category C class U2	269,771
Category C class U3	267,371
Category C class U4	261,771
Category C class R3	259,371
Category C class R4	256,971

B. Northern Ireland

— *Forequarters, cut at fifth rib, with thin flank included in the forequarter, from:*

Category C class U3	249,426
Category C class U4	244,176
Category C class R3	243,426
Category C class R4	241,176
Category C class O3	239,676

— *Forequarters, straight cut at 10th rib, from:*

Category C class U3	266,054
Category C class U4	260,454
Category C class R3	259,654
Category C class R4	257,254
Category C class O3	255,654

BELGIQUE/BELGIË

— *Quartiers arrière, découpe droite à 5 côtes:*

— *Achtervoeten, recht afgesneden op 5 ribben:*

Catégorie A classe R2 / Catégorie A klasse R2	412,075
Catégorie A classe R3 / Catégorie A klasse R3	408,475
Catégorie A classe O2 / Catégorie A klasse O2	404,875
Catégorie A classe O3 / Catégorie A klasse O3	398,875
Catégorie C classe R3 / Catégorie C klasse R3	405,180
Catégorie C classe O3 / Catégorie C klasse O3	399,180

— *Quartiers arrière, découpe à 8 côtes, dite « pistola »:*

— *Achtervoeten, „pistola“-snit op 8 ribben:*

Catégorie A classe R2 / Catégorie A klasse R2	429,245
Catégorie A classe R3 / Catégorie A klasse R3	425,495
Catégorie A classe O2 / Catégorie A klasse O2	421,745
Catégorie A classe O3 / Catégorie A klasse O3	415,495
Catégorie C classe R3 / Catégorie C klasse R3	422,063
Catégorie C classe O3 / Catégorie C klasse O3	415,813

DANMARK

— *Bagfjerdinger, udkåret med 5 ribben:*

Kategori A klasse R2	409,358
Kategori A klasse R3	405,758
Kategori A klasse O2	402,158
Kategori A klasse O3	396,158
Kategori C klasse R3	383,466
Kategori C klasse O3	377,466

— *Bagfjerdinger, udkåret med 8 ribben, såkaldte «pistoler»:*

Kategori A klasse R2	426,415
Kategori A klasse R3	422,665
Kategori A klasse O2	418,915
Kategori A klasse O3	412,665
Kategori C klasse R3	399,444
Kategori C klasse O3	393,194

DEUTSCHLAND

— *Hinterviertel, gerade Schnittführung mit 5 Rippen:*

Kategorie A Klasse U2	431,999
Kategorie A Klasse U3	428,399
Kategorie A Klasse R2	419,999
Kategorie A Klasse R3	416,399
Kategorie C Klasse U3	417,419
Kategorie C Klasse R3	405,419
Kategorie C Klasse R4	401,819

ΕΛΛΑΔΑ

— *Οπίσθια τέταρτα ευθείας τομής με 5 πλευρές:*

Κατηγορία Α κλάση R2	444,014
Κατηγορία Α κλάση R3	440,414
Κατηγορία Α κλάση O2	436,814
Κατηγορία Α κλάση O3	430,814

— *Οπίσθια τέταρτα τομής pistola με 8 πλευρές:*

Κατηγορία Α κλάση R2	462,515
Κατηγορία Α κλάση R3	458,765
Κατηγορία Α κλάση O2	455,015
Κατηγορία Α κλάση O3	448,765

FRANCE

— *Quartiers arrière, découpe droite à 3 côtes:*

Catégorie A classe U2	440,492
Catégorie A classe U3	436,892
Catégorie A classe R2	424,892
Catégorie A classe R3	421,292
Catégorie A classe O2	417,692
Catégorie A classe O3	411,692
Catégorie C classe U2	451,620
Catégorie C classe U3	448,020
Catégorie C classe U4	437,220
Catégorie C classe R3	433,620
Catégorie C classe R4	430,020
Catégorie C classe O3	425,220

— *Quartiers arrière, découpe à 8 côtes, dite « pistola »:*

Catégorie A classe U2	458,846
Catégorie A classe U3	455,096
Catégorie A classe R2	442,596
Catégorie A classe R3	436,846
Catégorie A classe O2	435,096
Catégorie A classe O3	428,846
Catégorie C classe U2	470,438
Catégorie C classe U3	466,688
Catégorie C classe U4	455,438
Catégorie C classe R3	451,688
Catégorie C classe R4	447,938
Catégorie C classe O3	442,938

IRELAND

— *Hindquarters, straight cut at third rib:*

Category C class U3	399,082
Category C class U4	390,682
Category C class R3	389,482
Category C class R4	385,882
Category C class O3	383,482

— *Hindquarters, 'pistola' cut at eighth rib:*

Category C class U3	415,710
Category C class U4	406,960
Category C class R3	405,710
Category C class R4	401,960
Category C class O3	399,460

ITALIA

— *Quarti posteriori, taglio a 5 costole, detto pistola:*

Categoria A classe U2	497,660
Categoria A classe U3	493,850
Categoria A classe R2	481,150
Categoria A classe R3	477,340
Categoria A classe O2	473,530
Categoria A classe O3	467,180

— *Quarti posteriori, taglio a 8 costole, detto pistola:*

Categoria A classe U2	497,660
Categoria A classe U3	493,850
Categoria A classe R2	481,150
Categoria A classe R3	477,340
Categoria A classe O2	473,530
Categoria A classe O3	467,180

LUXEMBOURG

— *Quartiers arrière, découpe droite à 5 côtes:*

Catégorie A classe R2	414,985
Catégorie A classe O2	407,785
Catégorie C classe R3	405,445
Catégorie C classe O3	399,445

— *Quartiers arrière, découpe à 8 côtes, dite « pistola »:*

Catégorie A classe R2	432,276
Catégorie A classe O2	424,776
Catégorie C classe R3	422,339
Catégorie C classe O3	416,089

NEDERLAND

— *Achtervoeten, recht afgesneden op 5 ribben:*

Categorie A klasse R2	413,062
Categorie A klasse R3	409,462

UNITED KINGDOM

A. Great Britain

— *Hindquarters, straight cut at third rib:*

Category C class U2	404,657
Category C class U3	401,057
Category C class U4	392,657
Category C class R3	389,057
Category C class R4	385,457

— *Hindquarters, 'pistola' cut at eighth rib:*

Category C class U2	421,518
Category C class U3	417,768
Category C class U4	409,018
Category C class R3	405,268
Category C class R4	401,518

B. Northern Ireland

— *Hindquarters, straight cut at third rib:*

Category C class U3	399,082
Category C class U4	390,682
Category C class R3	389,482
Category C class R4	385,882
Category C class O3	383,482

— *Hindquarters, 'pistola' cut at eighth rib:*

Category C class U3	415,710
Category C class U4	406,960
Category C class R3	405,710
Category C class R4	401,960
Category C class O3	399,460

BELGIQUE / BELGIË

— *Carcasses, demi-carcasses:*— *Hele dieren, halve dieren:*

Catégorie A classe R2 / Categorie A klasse R2	343,396
Catégorie A classe R3 / Categorie A klasse R3	340,396
Catégorie A classe O2 / Categorie A klasse O2	337,396
Catégorie A classe O3 / Categorie A klasse O3	332,396
Catégorie C classe R3 / Categorie C klasse R3	337,650
Catégorie C classe O3 / Categorie C klasse O3	332,650

DANMARK

— *Hele og halve kroppe:*

Kategori A klasse R2	341,132
Kategori A klasse R3	338,132
Kategori A klasse O2	335,132
Kategori A klasse O3	330,132
Kategori C klasse R3	319,555
Kategori C klasse O3	314,555

DEUTSCHLAND

— *Ganze oder halbe Tierkörper:*

Kategorie A Klasse U2	359,999
Kategorie A Klasse U3	356,999
Kategorie A Klasse R2	349,999
Kategorie A Klasse R3	346,999
Kategorie C Klasse U3	347,849
Kategorie C Klasse R3	337,849
Kategorie C Klasse R4	334,849

ΕΛΛΑΔΑ

— *Σφάγια, ημισφάγια:*

Κατηγορία Α κλάση R2	370,012
Κατηγορία Α κλάση R3	367,012
Κατηγορία Α κλάση O2	364,012
Κατηγορία Α κλάση O3	359,012

FRANCE

— *Carcasses, demi-carcasses:*

Catégorie A classe U2	367,077
Catégorie A classe U3	364,077
Catégorie A classe R2	354,077
Catégorie A classe R3	351,077
Catégorie A classe O2	348,077
Catégorie A classe O3	343,077
Catégorie C classe U2	376,350
Catégorie C classe U3	373,350
Catégorie C classe U4	364,350
Catégorie C classe R3	361,350
Catégorie C classe R4	358,350
Catégorie C classe O3	354,350

IRELAND

— *Carcases, half-carcases:*

Category C class U3	332,568
Category C class U4	325,568
Category C class R3	324,568
Category C class R4	321,568
Category C class O3	319,568

ITALIA

— *carcasse, mezzene e quarti:*

Categoria A classe U2	391,858
Categoria A classe U3	388,858
Categoria A classe R2	378,858
Categoria A classe R3	375,858
Categoria A classe O2	372,858
Categoria A classe O3	367,858

LUXEMBOURG

— *Carcasses, demi-carcasses:*

Catégorie A classe R2	345,821
Catégorie A classe O2	339,821
Catégorie C classe R3	337,871
Catégorie C classe O3	332,871

NEDERLAND

— *Hele dieren, halve dieren:*

Categorie A klasse R2	344,218
Categorie A klasse R3	341,218

UNITED KINGDOM

A. Great Britain

— *Carcases, half-carcases:*

Category C class U2	337,214
Category C class U3	334,214
Category C class U4	327,214
Category C class R3	324,214
Category C class R4	321,214

B. Northern Ireland

— *Carcases, half-carcases:*

Category C class U3	332,568
Category C class U4	325,568
Category C class R3	324,568
Category C class R4	321,568
Category C class O3	319,568

REGOLAMENTO (CEE) N. 2267/84 DELLA COMMISSIONE**del 31 luglio 1984****recante concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo all'ammasso privato di carcasse, mezzene, quarti anteriori e quarti posteriori nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato all'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che, date le serie difficoltà che caratterizzano il mercato delle carni bovine, a motivo delle eccezionali macellazioni di bovini adulti, occorre accordare un aiuto all'ammasso privato di tali animali;

considerando che è necessario conformarsi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1091/80 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2826/82⁽³⁾, per quanto riguarda la concessione degli aiuti all'ammasso privato di carni bovine;considerando che gli animali devono essere macellati esclusivamente in macelli riconosciuti e controllati a norma della direttiva 64/433/CEE del Consiglio⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 83/90/CEE⁽⁵⁾;considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 989/68 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 428/77⁽⁷⁾, può essere decisa, se la situazione del mercato lo esige, la riduzione o la proroga del periodo di ammasso; che è opportuno fissare, oltre agli importi dell'aiuto da corrispondersi per un periodo di ammasso determinato, importi da aggiungere o da detrarre per il caso che la durata dell'ammasso venga prolungata o abbreviata;

considerando che, per evitare il finanziamento dell'ammasso privato normale, è opportuno fissare quantitativi minimi elevati;

considerando che, date le condizioni prevedibili del mercato, è necessario prevedere periodi d'ammasso da nove a dodici mesi; che, per migliorare l'efficienza del sistema, occorre adottare disposizioni che consentano ai richiedenti di beneficiare di un pagamento anticipato dell'aiuto, subordinato alla costituzione di una cauzione;

considerando che, tenuto conto delle circostanze eccezionali che caratterizzano il mercato delle carni bovine e per incoraggiare gli operatori a ricorrere all'ammasso privato occorre prevedere che i prodotti oggetto di un contratto di ammasso privato possano essere contemporaneamente assoggettati al regime previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 565/80, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁸⁾; che, tenuto conto dei periodi d'ammasso contrattuale, è necessario derogare all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 798/80, del 31 marzo 1980, che stabilisce le modalità per il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione e degli importi compensativi monetari positivi per i prodotti agricoli⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/81⁽¹⁰⁾, per quanto concerne il periodo durante il quale i prodotti possono essere soggetti al regime previsto dal regolamento (CEE) n. 565/80;considerando che è d'uopo prevedere la possibilità di ridurre la durata dell'ammasso nel caso in cui le carni uscite dal magazzino siano destinate all'esportazione; che la prova di avvenuta esportazione delle carni deve essere fornita, come in materia di restituzioni, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 519/83⁽¹²⁾;

considerando che, affinché la Commissione possa seguire più da vicino gli effetti del regime d'ammasso privato, gli Stati membri debbono comunicare le informazioni necessarie;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 114 del 3. 5. 1980, pag. 18.⁽³⁾ GU n. L 297 del 23. 10. 1982, pag. 18.⁽⁴⁾ GU n. L 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.⁽⁵⁾ GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 10.⁽⁶⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 10.⁽⁷⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 17.⁽⁸⁾ GU n. L 62 del 4. 3. 1980, pag. 5.⁽⁹⁾ GU n. L 87 del 31. 3. 1980, pag. 42.⁽¹⁰⁾ GU n. L 166 del 24. 6. 1981, pag. 9.⁽¹¹⁾ GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.⁽¹²⁾ GU n. L 58 del 5. 3. 1983, pag. 5.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 20 agosto 1984 al 23 novembre 1984 possono essere presentate domande per la concessione di aiuti all'ammasso privato di una delle presentazioni di bovini adulti, così come definite all'articolo 2, paragrafo 2.

Gli importi di tali aiuti, per tonnellata di prodotto non disossato, sono indicati nell'allegato del presente regolamento per ciascuna di queste presentazioni, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1091/80.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti i contratti ovvero la situazione del mercato lo rendono opportuno il termine ultimo per la presentazione delle domande può essere modificato.

2. Gli importi degli aiuti vengono adeguati in caso di prolungamento o di riduzione del periodo di ammasso. Gli importi dei supplementi mensili o delle detrazioni giornaliere per ciascuna delle presentazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono indicati nell'allegato del presente regolamento.

3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applica il disposto del regolamento (CEE) n. 1091/80.

Articolo 2

1. L'aiuto all'ammasso privato può essere concesso soltanto per carni prodotte conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, punto A, lettere da a) ad e), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento

— la carcassa deve avere un peso medio pari ad almeno 220 kg,

— la mezzena deve avere un peso medio pari ad almeno 110 kg,

— sono considerate come « quarti posteriori »:

- a) le parti posteriori della mezzena tagliata secondo il taglio detto « pistola », con un minimo di 5 costole tagliate ed un massimo di 8 costole, ed aventi un peso medio pari ad almeno 55 kg; il taglio « pistola » parte all'altezza dell'anca e viene giù diritto lungo la lombata in modo che questa sia separata dal pancettone, quest'ultimo essendo escluso dell'ammasso, oppure

- b) le parti posteriori della mezzena tagliata secondo il taglio detto « diritto », con un minimo di 3 ed un massimo di 5 costole, ed aventi un peso medio pari ad almeno 55 kg.

— sono considerati come quarti anteriori:

- a) le parti anteriori della mezzena tagliata secondo il taglio detto « pistola », con un minimo di 5 costole ed un massimo di 8 costole, ed aventi un peso minimo di 55 kg; il pancettone è attaccato al quarto anteriore, oppure
- b) le parti anteriori della mezzena tagliata secondo il taglio detto « diritto » con un minimo di 8 costole ed un massimo di 10 costole ed aventi un peso medio pari ad almeno 55 kg.

Articolo 3

1. Il quantitativo minimo per contratto è di 20 tonnellate, espresso in carne non disossata.

2. Il contratto non può riguardare che carni non disossate e una delle presentazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

3. Le operazioni di immagazzinamento devono essere concluse entro 28 giorni dalla stipulazione del contratto.

Articolo 4

1. Su riserva delle disposizioni di cui al paragrafo 2, prima dell'immagazzinamento, il contraente può tagliare o disossare la totalità o una parte dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, a condizione che sia messo in lavorazione solo il quantitativo per il quale è stato concluso il contratto e che tutta la carne ottenuta dalle operazioni di taglio o di disossamento venga immagazzinata.

2. Se il quantitativo di carni immagazzinate come tali o, se le carni sono disossate o tagliate, il quantitativo di carne non disossata messo in lavorazione è inferiore a quello per il quale è concluso il contratto e:

- a) superiore o uguale al 90 % di tale quantitativo, l'importo dell'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, viene ridotto in proporzione;
- b) inferiore al 90 % di tale quantitativo, l'aiuto all'ammasso privato non viene versato.

3. In caso di disossamento:

- a) se il quantitativo immagazzinato è pari o inferiore a 69 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata messa in lavorazione, l'aiuto all'ammasso privato non viene versato.
- b) se il quantitativo immagazzinato è superiore a 69 kg ed inferiore a 77 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata messa in lavorazione, l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, viene ridotto in proporzione.

4. Non viene accordato nessun aiuto :

- a) per il quantitativo immagazzinato come tale o, se le carni sono disossate o tagliate, per il quantitativo di carne non disossata messa in lavorazione eccedente il quantitativo per il quale è stato concluso il contratto, e
- b) se le carni sono disossate, per il quantitativo eccedente i 77 kg di carne disossata per 100 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata messa in lavorazione.

Articolo 5

1. A domanda dell'ammassatore, da presentare unitamente alla domanda di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, il periodo di ammasso è di 9, 10, 11 o 12 mesi.

2. Il diritto all'aiuto è acquisito soltanto se l'intero quantitativo di carne è rimasto immagazzinato durante l'intero periodo.

3. Dopo tre mesi di ammasso contrattuale e su richiesta dell'ammassatore, si può procedere ad un unico pagamento anticipato dell'aiuto, a condizione che l'ammassatore costituisca una cauzione pari all'anticipo maggiorato del 20 %.

L'anticipo non può essere superiore all'aiuto corrispondente al periodo di ammasso contrattuale e deve essere convertito in moneta nazionale applicando il tasso rappresentativo in vigore il giorno della conclusione del contratto d'ammasso.

4. La cauzione di cui al paragrafo 3 è costituita, a scelta dell'ammassatore, in contanti o sotto forma di garanzia di un istituto che soddisfi ai criteri stabiliti dallo Stato membro in cui è costituita la garanzia.

5. Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1091/80 si applicano anche alla cauzione di cui al paragrafo 3.

Articolo 6

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1091/80, i prodotti sotto contratto di ammasso privato possono essere assoggettati simultaneamente al regime previsto dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 565/80.

2. In tal caso, in deroga alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 798/80, il periodo previsto da tale articolo è di 12 mesi.

Articolo 7

1. Dopo due mesi di ammasso, il contraente può ritirare dal magazzino la totalità o una parte delle carni sotto contratto per un quantitativo non inferiore

comunque a 10 tonnellate, a condizione che, entro 60 giorni dalla data di uscita dal magazzino,

- abbia lasciato il territorio della Comunità ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2730/79,
- abbia raggiunto la sua destinazione nei casi previsti dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2730/79, o
- sia stata depositata in un deposito di approvvigionamento riconosciuto in conformità dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79.

Il contraente informa l'organismo d'intervento almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di uscita dal magazzino, indicando i quantitativi che intende esportare.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 la prova è fornita come in materia di restituzioni.

2. In caso di applicazione del paragrafo 1, l'importo dell'aiuto viene ridotto conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, restando inteso che il primo giorno dell'uscita dall'ammasso non è compreso nel periodo di ammasso contrattuale.

3. Qualora l'articolo 5, paragrafo 3, venga applicato anteriormente al paragrafo 1, l'ammassatore deve rimborsare un importo pari alla differenza tra l'anticipo dell'aiuto e l'importo di cui al paragrafo 2.

Articolo 8

L'importo della cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1091/80 è fissato a :

- 130 ECU/tonnellata per i contratti che riguardano carcasse o mezzene ;
- 165 ECU/tonnellata per i contratti che riguardano quarti posteriori,
- 95 ECU/tonnellata per i contratti che riguardano quarti anteriori.

Articolo 9

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante telex, prima del giovedì di ogni settimana i risultati dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafo 1 e dell'articolo 7, paragrafo 1 del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Prodotti per i quali è concesso un aiuto	Importo dell'aiuto in ECU/t per un periodo di ammasso				Importo in ECU/t	
	9 mesi	10 mesi	11 mesi	12 mesi	da aggiungere mensilmente	da detrarre giornalmente
a) Carcasse o mezzene fresche o refrigerate, aventi un peso medio di almeno 220 kg e rispettivamente 110 kg	640	660	680	700	35	0,65
b) Quarti posteriori freschi o refrigerati tagliati secondo il taglio detto « pistola », con un minimo di 5 costole ed un massimo di 8 costole, ed aventi un peso medio pari ad almeno 55 kg	820	840	860	880	40	0,65
c) Quarti posteriori freschi o refrigerati tagliati secondo il taglio detto « diritto » con un minimo di 3 ed un massimo di 5 costole, ed aventi un peso medio pari ad almeno 55 kg	805	825	845	865	40	0,65
d) Quarti anteriori freschi o refrigerati tagliati secondo il taglio detto « pistola », con un minimo di 5 costole ed un massimo di 8 costole, ed aventi un peso medio pari ad almeno 55 kg	460	480	500	520	30	0,65
e) Quarti anteriori freschi o refrigerati tagliati secondo il taglio detto « diritto », con un minimo di 8 ed un massimo di 10 costole, ed aventi un peso medio pari ad almeno 55 kg	475	495	515	535	30	0,65

REGOLAMENTO (CEE) N. 2268/84 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1984

relativo alla vendita speciale di burro d'intervento per l'esportazione verso determinate destinazioni e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1986, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽⁵⁾, modificato dal ultimo dal regolamento (CEE) n. 3521/83⁽⁶⁾, quando il burro detenuto dall'organismo d'intervento è messo in vendita ai fini dell'esportazione, possono essere previste condizioni particolari per garantire che sia rispettata la destinazione del prodotto e per tener conto delle esigenze peculiari di tali vendite;

considerando che i quantitativi di burro attualmente all'ammasso pubblico e il probabile futuro aumento di tali quantitativi sono tali che è opportuno ricorrere al massimo alle possibilità di smaltimento esistenti sul mercato di vari paesi terzi;

considerando che è opportuno che il burro di ammasso pubblico venga messo a disposizione degli operatori a prezzo ridotto; che è opportuno disporre l'adozione di misure atte ad evitare che il burro venduto a norma del presente regolamento venga immesso in libera pratica nella Comunità;

considerando che gli operatori possono acquistare il burro in causa in tutta la Comunità; che è pertanto opportuno adeguare gli importi compensativi monetari in funzione del livello dei prezzi di vendita del burro d'intervento;

considerando che, per garantire che il burro non venga deviato dalla sua destinazione, occorre sottoporlo ad un regime di controllo dal momento dell'uscita dall'am-

masso sino all'arrivo a destinazione nel paese terzo interessato; che, per motivi di chiarezza, è opportuno rammentare che sono applicabili le disposizioni in materia di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 978/84⁽⁸⁾; che inoltre, tenuto conto del carattere specifico dell'operazione, occorre prevedere condizioni supplementari;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Alle condizioni di cui al presente regolamento, si procede alla vendita di burro acquistato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, di età non inferiore a sei mesi alla data della firma del contratto.

2. Il burro venduto in virtù del presente regolamento viene esportato come tale esclusivamente verso una delle destinazioni di cui all'allegato.

Articolo 2

1. Il burro è venduto partenza deposito frigorifero ad un prezzo pari al prezzo di acquisto praticato dall'organismo d'intervento al momento della conclusione del contratto di vendita, diminuito di 33 ECU/100 kg.

2. Il burro è venduto in partite di peso pari o superiore a 100 tonnellate. Al più tardi al momento della conclusione del contratto, l'acquirente versa all'organismo d'intervento un acconto di 5 ECU/100 kg sui quantitativi di burro oggetto del contratto.

Articolo 3

1. L'organismo d'intervento tiene aggiornato e mette a disposizione degli interessati, a loro richiesta, l'elenco dei depositi frigoriferi nei quali è ammassato il burro messo in vendita, con l'indicazione dei quantitativi disponibili.

2. L'organismo d'intervento prende le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di esaminare a loro spese, prima della conclusione del contratto di acquisto, campioni prelevati dal burro messo in vendita.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 352 del 15. 12. 1983, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 99 dell'11. 4. 1984, pag. 11.

3. L'acquirente rinuncia a qualsiasi reclamo circa la qualità e le caratteristiche del burro venduto.

Articolo 4

1. Prima del ritiro del burro ed entro il termine di cui al paragrafo 2, l'acquirente versa all'organismo d'intervento, per ciascuna partita presa in consegna, il saldo del prezzo di acquisto di cui all'articolo 1, e costituisce, per il quantitativo in causa, una cauzione pari a 36 ECU/100 kg, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1687/76.

2. L'acquirente procede al ritiro del burro entro sei mesi a decorrere dalla data della firma del contratto. Il ritiro può essere frazionato in partite di peso non inferiore a 20 tonnellate.

Salvo caso di forza maggiore, se l'acquirente non ha effettuato il versamento di cui al paragrafo 1 entro il termine prescritto, il contratto di vendita viene annullato per i quantitativi restanti e l'acconto relativo a detti quantitativi viene incamerato.

Qualora il versamento di cui al paragrafo 1 sia stato effettuato, ma il burro non sia stato ritirato entro il termine di cui sopra, le spese di magazzino del burro sono a carico dell'acquirente a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine.

3. Le formalità doganali di esportazione del burro devono essere espletate entro un mese a decorrere dal giorno in cui il prodotto è stato preso in consegna.

Articolo 5

Il burro è consegnato dall'organismo d'intervento in imballaggi recanti la dicitura seguente, in lettere di almeno 1 centimetro di altezza, redatta nella lingua o nelle lingue del paese esportatore:

« Burro esportato a norma del regolamento (CEE) n. 2268/84 ».

Articolo 6

Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, viene incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali la prova di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1687/76 non viene fornita entro dodici mesi a decorrere dalla

data di accettazione della dichiarazione di esportazione.

Articolo 7

Gli importi compensativi monetari applicabili al burro venduto a norma del presente regolamento sono uguali agli importi compensativi monetari fissati in virtù del regolamento (CEE) n. 974/71, previa applicazione del coefficiente che figura nell'allegato I, parte 5^a, del regolamento della Commissione che fissa gli importi compensativi monetari.

Articolo 8

Il tasso di cambio da applicare nel quadro del presente regolamento è il tasso rappresentativo valido il giorno della conclusione del contratto di vendita.

Articolo 9

All'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76, parte I « Prodotti destinati all'esportazione nello stesso stato in cui sono stati ritirati dalle scorte di intervento », è aggiunto il seguente punto 13 nonché la relativa nota a piè di pagina:

- « 13. regolamento (CEE) n. 2268/84 della Commissione, del 31 luglio 1984, relativo alla vendita speciale di burro d'intervento per l'esportazione verso determinate destinazioni ⁽¹⁾ ».

⁽¹⁾ GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 35 ».

Articolo 10

Entro il giorno 10 di ogni mese, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di burro che, nel corso del mese precedente

- hanno formato oggetto di un contratto di vendita a norma del presente regolamento,
- sono stati ritirati dalle scorte d'intervento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 3 settembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAER

Membro della Commissione

*ALLEGATO***DESTINAZIONI**

- | | |
|------------------------------|------------------|
| — Egitto | — Iran |
| — Arabia Saudita | — Irak |
| — Oman | — Giordania |
| — Unione degli Emirati arabi | — URSS |
| — Bahrein | — Libano |
| — Qatar | — Israele |
| — Koweit | — Yemen del Nord |
| — Siria | — Yemen del Sud |
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 2269/84 DELLA COMMISSIONE**del 2 agosto 1984****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di ciliegie originarie dell'Ungheria**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1332/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2121/84 della Commissione del 24 luglio 1984⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di ciliegie originarie dell'Ungheria;

considerando che per i prodotti originari dell'Ungheria per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e

che pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di ciliegie originarie dell'Ungheria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2121/84 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 195 del 25. 7. 1984, pag. 42.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2270/84 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 1984

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 102784⁽⁵⁾, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti

trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 1984.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1984.

Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 agosto 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

<i>(ECU/t)</i>	
Numero della tariffa doganale comune	Importo delle restituzioni
11.07 A I b)	7,98
11.07 A II b)	56,46
11.07 B	67,45

REGOLAMENTO (CEE) N. 2271/84 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 1984

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 174/84⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2171/84⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2258/84⁽⁸⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 1027/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984⁽⁹⁾, ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75⁽¹⁰⁾, per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro

tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 1° agosto 1984;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74⁽¹¹⁾ conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1027/84, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 2171/84 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1984, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁶⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 197 del 27. 7. 1984, pag. 38.⁽⁸⁾ GU n. L 206 del 2. 8. 1984, pag. 24.⁽⁹⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽¹¹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 agosto 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.02 A II ⁽²⁾	158,99	152,95
11.02 B II b) ⁽²⁾	116,03	113,01
11.02 C II ⁽²⁾	138,97	135,95
11.02 D II ⁽²⁾	89,69	86,67
11.02 E II b) ⁽²⁾	158,99	152,95
11.02 F II ⁽²⁾	158,99	152,95

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2272/84 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 1984

che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1556/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽⁴⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2066/84 ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2234/84 ⁽⁸⁾;

considerando che, per il periodo dal 27 giugno al 3 luglio 1984, per talune monete:

— per il mese corrente, il divario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72 si scosta di oltre un punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente;

— per taluni mesi a termine, lo scarto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72 supera lo 0,5 %; che tale scarto, per taluni importi differenziali a termine, si scosta di oltre un punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2066/84 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1984.

Per la Commissione

Poul DALSA GER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.⁽⁴⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4.⁽⁷⁾ GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 19.⁽⁸⁾ GU n. L 205 dell'1. 8. 1984, pag. 31.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2273/84 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 1984

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano, o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità

sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 1984.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 agosto 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t) Ammontare delle restituzioni
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — la zona II b) — gli altri paesi terzi	6,00 13,00 —
10.01 B II	Frumento duro	—
10.02	Segala per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	— —
10.03	Orzo per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — la zona II b) — il Giappone — gli altri paesi terzi	15,00 22,00 — —
10.04	Avena per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — Algeria, Tunisia e Libia — gli altri paesi terzi	— 18,00 —
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—
10.07 C	Sorgo	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero : — tenore in ceneri da 0 a 520 — tenore in ceneri da 521 a 600 — tenore in ceneri da 601 a 900 — tenore in ceneri da 901 a 1 100 — tenore in ceneri da 1 101 a 1 650 — tenore in ceneri da 1 651 a 1 900	26,00 26,00 23,00 21,00 20,00 18,00

		<i>(ECU/t)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	26,00
	— tenore in ceneri da 701 a 1 150	26,00
	— tenore in ceneri da 1 151 a 1 600	26,00
11.02 A I a)	— tenore in ceneri da 1 601 a 2 000	26,00
	Semole e semolini di grano duro :	
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽¹⁾	171,00
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽²⁾	162,00
11.02 A I b)	— tenore in ceneri da 0 a 1 300	145,00
	— tenore in ceneri di più di 1 300	136,00
	Semole e semolini di grano tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	26,00

⁽¹⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm di meno di 10 % in peso.

⁽²⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato dal regolamento (CEE) n. 3634/83 (GU n. L 360 del 23. 12. 1983).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2274/84 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 1984

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1027/84⁽⁵⁾, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75⁽⁶⁾ ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per i cereali si deve tener conto della situazione e delle prospettive d'evoluzione a termine sia per quanto riguarda le disponibilità di cereali e i loro prezzi sul mercato comunitario, sia per quanto riguarda le possibilità e condizioni di vendita dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre pure garantire al mercato dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi, nonché tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e della

necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 si devono prendere in considerazione i criteri specifici definiti all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1281/75;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 1984.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1984.

Per la Commissione

Poul DALSA GER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 agosto 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)						
		Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		8	9	10	11	12	1	2
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato : altri, per le esportazioni verso :							
	— la Cina	0	+ 4,00	+ 1,00	— 2,00	— 5,00	— 5,00	— 5,00
	— gli altri paesi terzi	0	— 2,00	— 5,00	— 8,00	— 11,00	—	—
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	—	—	—	—
10.02	Segala	0	0	0	—	—	—	—
10.03	Orzo	0	0	— 2,00	— 2,00	— 2,00	—	—
10.04	Avena :	0	0	0	—	—	—	—
	per le esportazioni verso :							
	— Algeria, Tunisia e Libia	0	0	0	—	—	—	—
	— gli altri paesi terzi	0	0	0	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	—	—
10.07 C	Sorgo	—	—	—	—	—	—	—
11.01 A	Farine di frumento tenero	0	0	0	0	0	—	—
11.01 B	Farine di segala	0	0	0	0	0	—	—
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0	0	0	0	0	—	—
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0	0	0	0	0	—	—

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato dal regolamento (CEE) n. 3634/83 (GU n. L 360 del 23. 12. 1983).

PARERE DELLA COMMISSIONE

La Commissione informa gli interessati che, a seguito delle decisioni agromonetarie del 31 marzo 1984, essa aggiusterà gli importi compensativi monetari positivi applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 (settore carni suine) prefissati a datare dalla pubblicazione del presente parere fino alla fine della campagna 1983/1984 per delle operazioni da realizzare nel corso della campagna 1984/1985.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1984

che modifica l'importo dell'indennità giornaliera concessa ai membri del Comitato economico e sociale

(84/382/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 6,

considerando la necessità di adattare l'importo dell'indennità giornaliera concessa ai membri del Comitato economico e sociale,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 81/121/CEE del Consiglio, del 3 marzo 1981, relativa alla concessione delle indennità giornaliere ed al rimborso delle spese di viaggio ai membri del Comitato economico e sociale, nonché ai supplenti e agli esperti⁽¹⁾, modificata dalla decisione 82/868/CEE⁽²⁾, è modificata come segue:

« all'articolo 2, primo trattino, l'importo di 3 450 franchi belgi è sostituito dall'importo di 3 600 franchi belgi ».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1985.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. O'KEEFFE

⁽¹⁾ GU n. L 67 del 12. 3. 1981, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 368 del 28. 12. 1982, pag. 39.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1984

recante applicazione della decisione 83/200/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti a titolo del nuovo strumento comunitario per promuovere gli investimenti nella Comunità

(84/383/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 83/200/CEE del Consiglio, del 19 aprile 1983, che abilita la Commissione a contrarre prestiti a titolo del nuovo strumento comunitario per promuovere gli investimenti nella Comunità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁴⁾,

considerando che le domande di prestito approvate dalla Commissione rappresentano più dei due terzi della prima quota di prestiti autorizzata dal Consiglio con la decisione 83/308/CEE⁽⁵⁾;

considerando che è essenziale garantire la continuità dell'azione del nuovo strumento comunitario a favore di progetti di investimenti nei settori dell'energia e dei lavori di infrastruttura, nonché del finanziamento degli investimenti, principalmente delle piccole e medie imprese, nell'industria e negli altri settori produttivi;

considerando che è quindi opportuno autorizzare una nuova quota di assunzione di prestiti e mutui nel quadro della decisione 83/200/CEE e di mantenere gli stessi settori di applicazione previsti dalla decisione 83/308/CEE;

considerando che un'azione comunitaria in questi settori contribuirà particolarmente alla realizzazione

degli obiettivi della Comunità che mirano alla riduzione delle disparità regionali, all'aumento del tasso di crescita, all'adeguamento delle strutture di produzione e alla soluzione durevole del problema dell'occupazione;

considerando che dovrebbe essere autorizzata l'assunzione di prestiti per un importo pari a 1 400 milioni di ECU in capitale,

DECIDE:

Articolo 1

È autorizzata una quota di prestiti per un importo non superiore all'equivalente di 1 400 milioni di ECU in capitale.

Articolo 2

Il ricavato dei prestiti di cui all'articolo 1 è destinato, sotto forma di prestiti, al finanziamento di progetti di investimento da realizzare nel territorio della Comunità e conformi agli obiettivi prioritari della Comunità nei settori dell'energia e dei lavori di infrastruttura, nonché al finanziamento degli investimenti principalmente delle piccole e medie imprese, dell'industria e degli altri settori produttivi.

Articolo 3

La Commissione decide sull'ammissibilità dei progetti in conformità delle seguenti priorità e linee direttrici:

- i progetti d'investimento, principalmente delle piccole e medie imprese, nell'industria e nei servizi ad essa direttamente connessi, in particolare per la diffusione dell'innovazione e delle nuove tecnologie, la cui realizzazione contribuisca direttamente o indirettamente alla creazione di posti di lavoro;

⁽¹⁾ GU n. L 112 del 28. 4. 1983, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. C 48 del 21. 2. 1984, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. C 117 del 30. 4. 1984, pag. 64.

⁽⁴⁾ GU n. C 140 del 28. 5. 1984, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 23. 6. 1983, pag. 31.

-
- l'impiego razionale dell'energia, la sostituzione del petrolio con altre fonti di energia in tutti i settori e le infrastrutture che consentono tale sostituzione ;
 - le infrastrutture che sono connesse allo sviluppo delle attività produttive, che contribuiscono allo sviluppo regionale o che rivestono un interesse comunitario, fra cui le telecomunicazioni, comprese le tecnologie d'informazione, e di trasporti, compresi i trasporti di energia ;
 - i progetti e la loro realizzazione debbono essere conformi al trattato ed al diritto derivato, in particolare in materia di concorrenza, ed alle norme e politiche comunitarie applicabili nei relativi settori.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. O'KEEFFE

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 23 luglio 1984****relativa a un contributo alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio a carico del bilancio generale delle Comunità europee**

(84/384/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che, nella sessione del 22 maggio 1984, il Consiglio ha riaffermato che i combustibili solidi costituiscono un elemento fondamentale della strategia energetica comunitaria;

considerando che la ristrutturazione e l'ammodernamento dell'industria carboniera comunitaria sono in corso;

considerando che l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria carboniera comporteranno inevitabilmente una perdita di posti di lavoro; che è opportuno predisporre provvedimenti di sostegno per attenuare le conseguenze di tale perdita; che occorre quindi applicare le disposizioni dell'articolo 56, paragrafo 2, lettera b), del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

considerando che, nelle attuali circostanze, le risorse previste dal trattato CECA non sono sufficienti a finanziare dette misure;

considerando che, ove non vi si apporti rimedio, tale situazione deteriorerebbe considerevolmente, attraverso i suoi effetti secondari, la situazione generale dell'occupazione nella Comunità e comprometterebbe lo

sviluppo armonioso delle attività economiche, ripercuotendosi in tal modo sulla realizzazione di una delle finalità essenziali della Comunità;

considerando che l'intervento previsto nel settore sociale sarà fondato, da un lato, sul numero di posti soppressi per un periodo determinato e, dall'altro, sul livello dello sforzo sociale consentito da ogni Stato membro per ogni posto soppresso;

considerando che uno stanziamento di 60 milioni di ECU è iscritto nel capitolo 10 0 del bilancio generale delle Comunità europee per il 1984,

DECIDE:

Articolo unico

Sulla base degli articoli pertinenti del trattato CECA è accordato alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio, a titolo dell'esercizio 1984 ed a carico del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1984, un contributo eccezionale di 60 milioni di ECU per assicurare il finanziamento comunitario di interventi nel settore sociale a favore dell'industria carboniera.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1984.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. O'KEEFFE

⁽¹⁾ GU n. C 46 del 20. 2. 1984, pag. 112.⁽²⁾ GU n. C 23 del 30. 1. 1984, pag. 59.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 23 luglio 1984****relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di note che proroga temporaneamente l'accordo di pesca del 1977 tra la Comunità economica europea ed il governo degli Stati Uniti d'America**

(84/385/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo degli Stati Uniti d'America relativo alla pesca al largo delle coste degli Stati Uniti, firmato il 15 febbraio 1977, in particolare l'articolo XVI,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è stato negoziato e presentato per approvazione al Consiglio un nuovo accordo di pesca tra la Comunità economica europea ed il governo degli Stati Uniti d'America ;

considerando che, per evitare un'interruzione delle attività di pesca da parte degli Stati membri al largo delle coste statunitensi, è opportuno prorogare l'accordo di pesca del 1977 tra la Comunità e gli Stati Uniti in attesa che venga approvato il nuovo accordo,

DECIDE :

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di note tra la Comunità economica

europea ed il governo degli Stati Uniti d'America siglato il 27 giugno 1984 che proroga temporaneamente l'accordo di pesca del 1977 tra la Comunità economica europea ed il governo degli Stati Uniti d'America.

Il testo dell'accordo di cui al primo comma è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1984.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. O'KEEFFE

ACCORDO

in forma di scambio di note che proroga temporaneamente l'accordo di pesca del 1977 tra la Comunità economica europea ed il governo degli Stati Uniti d'America

Il dipartimento di Stato rinvia la delegazione delle Comunità europee all'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità economica europea sulla pesca al largo delle coste degli Stati Uniti, firmato il 15 febbraio 1977 e destinato a scadere il 1° luglio 1984.

Il governo degli Stati Uniti propone che detto accordo sia prorogato fino al 30 settembre 1984 oppure, se la scadenza è più ravvicinata, fino a quando non entrerà in vigore un nuovo accordo sulla pesca internazionale.

Se la Comunità economica europea è d'accordo con siffatta proroga, si propone che la presente nota e la risposta della delegazione costituiscano un accordo tra le parti, valido dal 1° luglio 1984, che entrerà in vigore non appena sarà stato notificato per iscritto l'espletamento delle procedure interne del governo degli Stati Uniti e della Comunità economica europea.

27 giugno 1984

Dipartimento di Stato
Washington, DC

Ho ricevuto la Sua nota in data 27 giugno 1984, del seguente tenore :

« Il dipartimento di Stato rinvia la delegazione delle Comunità europee all'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità economica europea sulla pesca al largo delle coste degli Stati Uniti, firmato il 15 febbraio 1977 e destinato a scadere il 1° luglio 1984.

Il governo degli Stati Uniti propone che detto accordo sia prorogato fino al 30 settembre 1984 oppure, se la scadenza è più ravvicinata, fino a quando non entrerà in vigore un nuovo accordo sulla pesca internazionale.

Se la Comunità economica europea è d'accordo con siffatta proroga, si propone che la presente nota e la risposta della delegazione costituiscano un accordo tra le parti, valido dal 1° luglio 1984, che entrerà in vigore non appena sarà stato notificato per iscritto l'espletamento delle procedure interne del governo degli Stati Uniti e della Comunità economica europea ».

A nome della Comunità economica europea mi prego confermare che la Comunità aderisce alla proposta degli Stati Uniti d'America.

Roy DENMAN

Capo Delegazione

Washington, DC
27 giugno 1984

DECIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 31 luglio 1984

in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, che modifica la direttiva 77/388/CEE — Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle locazioni di beni mobili materiali

(84/386/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽¹⁾,vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, la locazione di un bene mobile materiale costituisce un'attività economica assoggettabile all'imposta sul valore aggiunto;

considerando che l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva summenzionata alla locazione di un bene mobile materiale può provocare notevoli distorsioni della concorrenza qualora il locatore e il conduttore siano residenti in Stati membri diversi e le aliquote dell'imposta in detti Stati membri presentino un divario;

considerando che è perciò opportuno stabilire che per luogo di prestazione del servizio si intende la località in cui il conduttore ha stabilito la sede della propria attività economica o un luogo di lavoro stabile per il quale è stata resa la prestazione del servizio, oppure, al limite, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale;

considerando tuttavia che, per quanto riguarda le locazioni di mezzi di trasporto è opportuno, per ragioni di controllo, applicare rigorosamente l'articolo 9, paragrafo 1, summenzionato, localizzando dette prestazioni di servizi nel luogo del prestatore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è modificata nel modo seguente:

1. l'articolo 9, paragrafo 2, lettera d), è soppresso;
2. l'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), è completato dal testo seguente:
« — la locazione di un bene mobile materiale, ad esclusione di qualsiasi mezzo di trasporto. »;
3. all'articolo 9, paragrafo 3, la frase « e le locazioni di beni mobili materiali » è sostituita da « e le locazioni di mezzi di trasporto ».

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1985.
2. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni che essi adottano per l'applicazione della presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 31 luglio 1984.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. O'KEEFFE

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.⁽²⁾ GU n. C 116 del 9. 5. 1979, pag. 4.⁽³⁾ GU n. C 4 del 7. 1. 1980, pag. 63.⁽⁴⁾ GU n. C 297 del 28. 11. 1979, pag. 16.

RETTIFICHE

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1599/84 della Commissione, del 5 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 152 dell'8 giugno 1984)

A pagina 17, titolo I, articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b), c) e k), e a pagina 18, lettere l) e n),

anziché: «... ermeticamente sigillati, ...»,

leggi: «... ermeticamente chiusi, ...».

A pagina 18, titolo II, articolo 2, paragrafo 1, lettera a),

anziché: «... se questi ultimi hanno già ricevuto le necessarie informazioni relative agli altri trasformatori, e ...»,

leggi: «... se le informazioni necessarie relative agli altri sono già acquisite, e ...».

A pagina 21, articolo 12, paragrafo 1,

anziché: «1. La domanda di aiuto deve recare:»,

leggi: «1. La domanda di aiuto deve tra l'altro recare:».

A pagina 21, titolo VII, articolo 13, paragrafo 1, lettera d),

anziché: «... di trasformazione, ...»,

leggi: «... del trasformatore, ...».

A pagina 23, titolo X, articolo 20,

anziché: «... sino alla campagna ...»,

leggi: «... sino all'inizio della campagna ...».

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2202/84 della Commissione, del 27 luglio 1984, che modifica gli importi compensativi monetari

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 204 del 31 luglio 1984)

A pagina 15, Allegato IV, Germania e Paesi Bassi, settore interessato,

anziché: «Cereali»,

leggi: «Cereali e uova e pollame».

**LA SITUAZIONE DELL'AGRICOLTURA NELLA COMUNITÀ —
RELAZIONE 1983**

Il presente documento costituisce la nona versione pubblicata della Relazione annuale sulla situazione dell'agricoltura nella Comunità. Esso contiene analisi e statistiche della situazione generale (clima economico, mercato mondiale), dei fattori di produzione, delle strutture e della situazione dei mercati di diversi prodotti agricoli, nonché degli ostacoli al mercato comune agricolo, della posizione dei consumatori e degli aspetti finanziari. Sono parimenti trattate le prospettive generali e quelle dei mercati dei prodotti agricoli.

427 pagine.

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

ISBN 92-825-4072-3

Pubblicazione n. CB-38-83-637-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: 20,68 ECU 950 FB 28 400 Lit

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo